

XXIIIª SEDUTA

MARTEDI 26 MARZO 1935 - Anno XIII

Presidenza del Presidente FEDERZONI

INDICE

Congedi	Pag.	738		
Disegni di legge:				
(Approvazione):				
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932 » (277).	Pag.	750		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512, recante il condono di penalità in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di monopoli di Stato » (320)		750		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1599, per la determinazione dell'ordine di ruolo degli archivisti delle imposte dirette promossi a tale grado dopo il 30 giugno 1926 » (321).		751		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, che fissa il trattamento economico del personale addetto alle scuole governative all'estero e di quello comandato in scuole od istituti scolastici italiani od indigeni di qualsiasi ordine e grado all'estero » (322)		751		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464, contenente norme intese ad alleviare l'onere degli interessi sui mutui » (323)		751		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, sull'ampliamento dell'organico della Milizia nazionale della strada » (324)		752		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, recante provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici » (325).		752		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1282, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta » (326).			752	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, concernente l'istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali » (327).			752	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272, contenente le norme per la sistemazione della Compagnia chimico-mineraria del Sulcis » (328).			753	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1465, concernente disposizioni in materia di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dalle società per azioni » (329).			753	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario e convalidazione dei decreti Reali 18 ottobre 1934, n. 1708, e 1729, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (330).			753	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (331)			754	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli olii minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie » (332).			754	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1493, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (333).			757	

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture automobili e loro parti di ricambio che si esportano » (334).	757	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810, recante provvidenze in materia di credito fondiario » (346).	761
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1535, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum e regolamenta la loro importazione » (335).	758	« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1327, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1934-35 » (347).	761
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (336).	758	(Discussione):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740, che accorda la franchigia doganale per taluni prodotti destinati ad essere impiegati nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco » (337).	758	« Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (495).	762
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1771, concernente le norme per le concessioni di temporanea introduzione nel Regno di merci colpite da divieto, per essere trasformate » (338).	758	PIOLA CASELLI	762
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1081, che modifica il regime doganale dei semi oleosi e degli olii relativi » (339).	759	GIANNINI	767
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Turchia stipulato mediante scambio di note ad Ankara il 29 settembre 1934, a modifica di voci comprese nella Lista n. 4 annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile stesso anno » (340).	759	BROGLIA	773
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1317, concernente la devoluzione alla provincia di Roma del patrimonio dell'Opera Pia "Brefotrofo provinciale", con sede in Roma » (341).	759	GIAMPIETRO.	776
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1338, riflettente varianti alla ripartizione dei territori del sud tripolitano e cirenaico » (342).	760	BERIO	782
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, contenente provvedimenti per il funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche » (343).	760	GALIMBERTI.	786
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1201, che proroga al 31 dicembre 1935 i poteri straordinari concessi al Direttore generale del Banco di Sicilia dal Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, per la riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto » (344).	760	SANDRINI	787
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1857, recante proroga alle modificazioni della legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica » (345).	761	RAIMONDI, <i>relatore</i>	789
		(Seguito della discussione):	
		« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (434).	739
		MARESCALCHI, <i>relatore</i>	739
		ROSSONI, <i>ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>	744
		Relazioni:	
		(Presentazione)	739, 792
		Ringraziamenti	739
		Votazione a scrutinio segreto:	
		(Risultato)	755, 790
		—	
		La seduta è aperta alle ore 16.	
		DI DONATO, <i>segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Belfanti per giorni 10; Bodrero per giorni 2; Cogliolo per giorni 6; Muscatello per giorni 5; Perla per giorni 10; Pozzo per giorni 2; Reggio per giorni 7.	
		Se non si fanno osservazioni, i congedi si intendono accordati.	

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Dalla famiglia del defunto senatore Giovanni Mariotti ho ricevuto la seguente lettera di ringraziamento per le onoranze rese all'illustre estinto.

« Parma, 22 marzo 1935-XIII.

« I nipoti ed i congiunti tutti del compianto senatore Giovanni Mariotti rinnovano i più vivi sensi di grato animo al Senato ed al suo illustre Presidente, per le parole con le quali ha voluto ricordare all'Assemblea i meriti e le virtù dell'Estinto ed altresì per le rinnovate condoglianze.

« Con ossequi.

« Giuseppe Micheli ».

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario Di Donato di dar lettura della relazione comunicata alla Presidenza.

DI DONATO, segretario:

Dalla Commissione per l'esame delle tariffe doganali e dei Trattati di commercio:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934-XIII, n. 2025, che consente la importazione in esenzione da diritti di confine ed a tassa di scambio ridotta dell'acido cianidrico liquido destinato ad essere impiegato nella lotta anticoccidica (453). — *Rel. DE CILLIS.*

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (N. 434).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MARESCALCHI, relatore. Onorevoli colleghi, la Commissione di finanza si compiace della varia, dotta, utilissima discussione a cui ha dato luogo il bilancio dell'agricoltura.

Uno degli oratori ha notato che l'agricoltura si trova ora in un nuovo clima creato dal Regime fascista ed io vorrei che questa affermazione fosse sottolineata dal Senato, perchè, se la riconoscenza non è una parola vana, e non lo deve mai essere, agricoltura e rurali devono una grande riconoscenza al Governo fascista.

L'agricoltura era un bellissimo argomento di natura retorica che si maneggiava sapientemente soprattutto alla vigilia delle elezioni; ma in realtà l'affermazione che si ripeteva continuamente che l'Italia era una nazione eminentemente agricola e che, se si voleva il potenziamento suo, occorreva potenziare l'agricoltura, era un'affermazione vana e sterile di risultati pratici. I ceti rurali erano completamente ignorati, tenuti lontani dalla vita pubblica, quasi fossero una classe inferiore; alla parola contadino si attribuivano i significati più mortificanti, più umilianti, anzi si arrivava a ritenere gravi difetti quelli che invece oggi noi riteniamo siano delle sode virtù della nostra gente dei campi: l'attaccamento alle tradizioni ed alle consuetudini, l'attaccamento alla proprietà, talora anche direi, la fame di proprietà, il sentimento della famiglia e della religione, il rispetto ai superiori e soprattutto il geloso amore al risparmio che significa sacrificio del presente per preparare il futuro.

È vero, si pensava alla classe umile ma solamente al proletariato urbano, soprattutto agli operai delle officine, come se non fossero stati operai anche quei milioni e milioni di contadini che ogni giorno si arrovellano sulla non facile terra d'Italia, per dare il sostentamento alle famiglie e il bene al Paese; come se non fossero stati operai quei poveri contadini che, quando la Patria chiamò, non s'imboscarono negli uffici e nelle officine e diedero nella trincea fiore di sacrifici, di sangue e di vite. (*Applausi*). Ora è venuto finalmente il Capo, da noi vecchi rurali aspettato per tanto tempo, il Capo che si vanta di avere spirito di contadino, che ha dichiarato che Porgoglio del Fascismo è la ruralità. Il Capo che è penetrato

nell'anima della nostra gente agreste, che ha capito e sentito questa anima, che alcuni ancora oggi ritengono enigmatica ed è invece così semplice, schietta, netta e limpida; ed è avvenuto un fatto nuovo, anzi nuovissimo nella storia agraria d'Italia: tutti i contadini, dal più umile a quello più elevato, hanno risposto dal monte al piano, nelle valli e in tutti i luoghi, la più grande fiducia, cieca ed illimitata in Benito Mussolini, non solo perchè Egli semina a Càrpena o trebbia a Littoria, ma perchè sanno che Egli in ogni momento sente i bisogni di questa massa e cerca di secondare le loro legittime aspirazioni, è insomma il vero loro fratello. (*Applausi*).

Dirò ora qualche parola ai vari oratori che hanno parlato ieri sul bilancio in un modo così interessante.

L'onorevole Celesia ha portato anche in questa discussione la sua passione e la sua competenza per il problema della pesca. Egli ha giustamente lodato un provvedimento che noi dobbiamo al Ministro Rossoni, cioè di aver concretato in modo rapido ed in modo che ritengo perfetto il credito peschereccio che i poveri pescatori attendevano da tanto tempo. È bene che il Paese veda agitarsi il problema della pesca: grande problema per un paese che si lancia per mille chilometri nel mare e che ha ottomilacinquecento chilometri di spiaggia; per un paese che manda ogni settimana all'estero 5.000.000 di lire per comprare carne, mentre ha a disposizione una massa enorme di questo cibo, sano, nutritivo ed igienico, quale è il pesce, che è anche favorevole al problema demografico. (*Commenti*). Esso contiene infatti della vitamina *E* che è quella della fertilità.

La produzione del pesce è aumentata di circa un decimo in Regime fascista, ma il consumo del pesce è ancora troppo basso. Eravamo a tre chilogrammi e mezzo di consumo per abitante, oggi siamo arrivati a cinque chilogrammi; ma è ancora troppo poco. Vi sono delle zone come le Calabrie e la Sardegna in cui la popolazione non profitta della risorsa che ha a portata di mano; e quasi tutta l'Italia, per la cattiva distribuzione di questo eccellente alimento, non ne profitta così come dovrebbe. Ad esempio Molfetta consuma dieci chilogrammi di pesce per abi-

tante, Biella due ettogrammi appena; Roma cinque chilogrammi e mezzo, Avigliano un ettogramma soltanto, perchè manca la buona distribuzione. Bisogna portare presto il pesce, appena pescato, con i mezzi che oggi non mancano, con automezzi muniti di frigoriferi, in tutti i più piccoli centri sperduti della penisola i quali non hanno mai visto arrivare del pesce fresco. E poi ci lamentiamo che il consumo è troppo basso! (*Approvazioni*).

Molto bene ha detto il senatore Celesia, della preparazione della gioventù alla vita del mare. È doveroso ricordare, a questo proposito, il Consorzio delle scuole di maestranza marittima che si onora della Presidenza attiva e intelligente del Grande ammiraglio il Duca Thaon di Revel. Sono ventitrè scuole nelle quali si formano dei pescatori e marinai molto capaci nella loro professione, ma molto abili navigatori che saranno domani buoni e forti marinai italiani. Vi sono poi due scuole speciali per la pesca industriale, una a Genova ed una a Molfetta; bisogna che queste istituzioni continuino sempre a progredire e meritano tutto l'aiuto che già ebbero, per benevola disposizione del Capo, e che indubbiamente continueranno ad avere.

All'onorevole Miliani devo dire che mi compiacio di aver sentito ancora una volta la espressione sempre fresca della sua indomita passione forestale. Noi lo ricordiamo come benemerito Presidente della Pro-Montibus e conosciamo tutta l'intelligente opera da lui data. Ma è doveroso ricordare al Senato, a proposito di quanto ha detto l'onorevole Miliani sulla simpatia che ora ha la campagna forestale, che essa ha avuto il suo assertore più grande in un uomo di grandissimo valore, di un uomo che ogni giorno piangiamo commossi, di Arnaldo Mussolini.

Ci associamo alla lode che l'onorevole Miliani ha portato alla Milizia forestale. Chi l'ha veduta al lavoro ne è entusiasta. È un corpo tecnico di sode virtù, pronto ad ogni sacrificio, pronto a darsi intero al compimento del non facile compito che gli è affidato, e tutti ci auguriamo che venga il giorno, quando le finanze statali lo consentiranno, in cui realmente una maggior massa di uomini sia messa a sua disposizione perchè il compito è ampio e l'estensione su cui deve operare è vastissima.

L'onorevole Miliani ci ha parlato dei pascoli montani e mi duole che egli sia stato così severo verso le cattedre agrarie ambulanti dicendo che non ha mai veduto un cattedratico andare sulle montagne. Molto probabilmente egli non ha mai veduto un cattedratico delle sezioni delle provincie di Cuneo, Aosta, della Valtellina, del Bergamasco, di Trento, Bolzano, i cui titolari sono almeno ogni settimana in mezzo ai montanari e vi vanno con qualsiasi tempo, quando vi è la neve e quando la via è disagiata.

Del resto, abbiamo a duemila metri sul livello del mare, nella Malga G'uribello, a Paneveggio, una scuola per i pastori, scuola tenuta dai cattedratici di Trento.

Nè è vero che non si sia fatto nulla per i pascoli. Dalle stesse cifre contenute nella nostra relazione risulta che si sono spesi 18.000.000 di lire in cinque esercizi a favore dei pascoli ed il Ministero di agricoltura dà continuamente aiuti a questo scopo. Del resto bisogna che gli agricoltori di montagna imparino che non tutto debbono aspettare dallo Stato. Quando abbiamo veduto, attraverso una esperienza continuata per tre anni dalla benemerita Stazione di praticoltura di Lodi in cinque provincie, in altitudini da 700 a 2000 metri, tutti i prati e pascoli dare con la sola concimazione il doppio del raccolto e talvolta anche il triplo, bisogna dire agli agricoltori di montagna che si facciano un po' più diligenti nell'uso di questi mezzi che scienza e tecnica mettono a loro disposizione per intensificare i raccolti dei pascoli. E bisogna anche che imparino ad applicare una novità, che ha dato eccellenti risultati altrove e cioè il pascolo a rotazione, dove l'animale mangia sempre erba giovanissima, più ricca di elementi plastici e nutritivi.

Il senatore Miliani ci ha parlato con alquanto sfiducia dell'opera che si svolge per la pesca nelle acque interne. Egli ha detto, se ho ben compreso, addirittura che si tratta di una cosa di piccola importanza di fronte alla pesca marittima. No, onorevole Miliani, non è senza importanza la pesca nelle acque dolci. Noi abbiamo in Italia 16 grandi laghi e 46 laghi minori, una grande quantità di piccoli laghetti alpini, molti fiumi ben dotati di acqua. Non è vero che la pesca renda poco. Ad esempio

il lago di Como dà 2.000.000 di chilogrammi di pesce all'anno, quello di Garda mezzo milione di chilogrammi. Non si tratta quindi di una cosa indifferente. Del resto, i Consorzi dei quali il senatore Miliani ha parlato hanno cercato di agire con la massima premura. Molti di essi hanno impiantato degli incubatori. Ad esempio il nostro collega Conte della Gherardesca, presidente del Consorzio della Toscana, ha impiantato 11 incubatori da pesca in meno di tre anni, e dei 134 incubatori esistenti oggi in Italia, un quarto è dovuto ai Consorzi della pesca.

Io non disconosco le difficoltà che possono esserci; ma dico che bisogna impiegare una opera molto viva, perchè non è facile trascinare gente indifferente. Per questo il Ministero di agricoltura cerca di mettere a capo dei Consorzi persone, come il senatore Miliani, intelligenti ed appassionate, che siano soprattutto animate dalla passione per la pesca.

Il senatore Miliani ci ha pure parlato dello spopolamento montano.

Anche qui mi sembra che egli si sia rassegnato troppo presto, dicendo che questo spopolamento è inevitabile e che non c'è niente da fare. Si tratta di cosa molto seria, però niente affatto ineluttabile; ad essa si può e si deve rimediare. Nei circondari montani del Piemonte, in venti anni, noi abbiamo perduto 200 mila abitanti; essi non sono scappati dal Regno, sono discesi nei borghi e nelle città, il che non è piacevole dal lato morale. Del resto la questione del popolamento della montagna è di una importanza enorme per il nostro Paese che ha il 40 per cento della sua superficie in montagna, che ha 1.982 chilometri di cerchia montuosa, dove sono i confini sacri della Patria, e che abbisogna del montanaro che conosca tutte le insidie e le particolarità della montagna; e infine noi non dobbiamo veder sparire la meravigliosa razza dei nostri montanari, puri, saldi, tenaci, che hanno dato al mondo le mirabili guide del Ruwenzori e del Polo Nord, e hanno dato anche quei forti e meravigliosi alpini, vedette incrollabili sull'Adamello, scalatori eroici del Monte Nero. (Applausi).

MILIANI. Domando di parlare per fatto personale.

MARESCALCHI, *relatore*. Si sono fatti molti studi per la montagna, a cura del benemerito Istituto centrale di statistica e degli Osservatorio di economia agraria. Tre di questi studi sono pubblicati e le conclusioni sono identiche: bisogna migliorare le condizioni di vita dei montanari, senza di che essi vanno a cercarne di migliori più in basso. Ma quello in cui tutti sono concordi è che bisogna alleggerire i montanari dei pesi fiscali. A questo bisogna assolutamente arrivare. Il povero montanaro che vive mesi e mesi isolato dal mondo, in mezzo alla neve, con ogni disagio, lontano da ogni assistenza culturale e sanitaria, merita un premio e non delle tasse! Bisogna assolutamente arrivare a sopprimere le tasse, perchè chi conosce la psicologia del montanaro sa benissimo che egli si irrita se deve soltanto pagare dieci lire di tasse all'anno. Infatti egli sa i sacrifici che ha fatto e fa per restare vigile custode della montagna, di così grande importanza nel nostro Paese, e domanda di non essere trattato come gli altri che, più fortunati, possono procurarsi mezzi di vita in condizioni migliori.

L'onorevole senatore Gatti ha fatto un magnifico discorso, chiarissimo e di una grande importanza. Io sono sicuro che gli risponderà in pieno, e come egli solo sa fare, il Ministro Rossoni, il quale, nella nuova carica che gli è stata meritatamente affidata, porta non solo il suo ingegno fervido, la sua grande esperienza di cose e di uomini, ma anche il fervore dinamico di fare e fare bene.

Il senatore Gatti ha toccato soprattutto di una forma di conduzione agraria veramente anacronistica, contraria sia al progresso agrario e al benessere dei contadini, sia anche al benessere dei proprietari. Egli ha ripetuto ancora una volta che occorre fare tutto quello che è possibile per diffondere e aiutare la piccola proprietà in Italia.

Del resto il Capo del Governo ha detto che le nazioni forti sono quelle che stanno poggiate sulla terra, sono quelle che hanno il maggior numero di piccoli proprietari. In questi è il nerbo vero della gente forte, tranquilla che dà solidità allo Stato.

Bisogna aiutare la formazione e la riunione delle piccole proprietà perchè, come il senatore Gatti notava, siamo arrivati in alcune regioni

ad uno sbriciolamento tale della proprietà che, con un'immagine un po' forte, si è chiamata polverizzazione della terra. Siamo al punto che un proprietario in Valtellina può stare, sdraiandosi in terra, sopra due proprietà. In Liguria si è dato il caso di una pianta di olivo che è di proprietà di tre famiglie.

Ora, per permettere l'aggruppamento di queste minuscole proprietà, per venire incontro ai piccoli proprietari, non bisogna dimenticare, onorevole Ministro delle finanze che venite dalla nostra famiglia rurale e ne siete onore ed orgoglio, che occorre alleggerire le tasse di trasferimento.

Sappiate onorevoli colleghi, che per trasferire un pezzo di terra del valore di sole 100 lire, se ne devono spendere 150,37 e che se occorrono due fogli di carta bollata la somma sale a lire 188,37.

Il senatore Menozzi, nostro maestro, che nella sua scuola di Milano ha formato alla passione agraria centinaia e centinaia di giovani, ha parlato molto bene del problema relativo al bestiame. Anche questa branca va migliorando, ma indubbiamente è un punto che dà ancora dei gravi pensieri al Governo e delle preoccupazioni agli agricoltori. Il senatore Menozzi ha fatto voto che presto vengano attuate quelle che furono le proposte della Corporazione della Zootecnica e della Pesca. Fra queste proposte vi è quella importante della creazione di un organo corporativo che regoli l'afflusso del bestiame straniero sul nostro mercato. Dei 59.000 capi di bestiame entrati l'anno scorso in Italia, la metà sono entrati a Milano. Ora è naturale che un afflusso così notevole di bestiame in quella città si ripercuota subito sugli altri mercati producendo un ribasso di prezzi che più o meno giustamente si riverbera appunto in tutta Italia.

Bisogna anche cercare di equilibrare un po' meglio l'imposta di consumo sulla macellazione, che è un po' grave, dei bovini e dei suini. Il pollame invece ne è esente. A Milano su 10.000.000 di capi di pollame 9.000.000 arrivano dall'estero, e naturalmente non pagano un centesimo di tassa consumo. Il pollame era prima il cibo dei signori, ma ora, per forza di cose, non essendo gravato da alcuna tassa, è divenuto il cibo del povero.

Occorre anche cercare di meglio adattare le aliquote delle imposte di consumo. Per esempio, un bue di 8 quintali macellato a Milano, paga 504 lire di imposta. Lo stesso bue macellato in un comune confinante con quello di Milano, e quindi a pochissima distanza da questa città, non paga che 70 lire. Si ha quindi una differenza di ben 434 lire, che incoraggia tutti i contrabbandi possibili.

Quindi se l'imposta deve rimanere occorre cercare di distribuirla in miglior modo, anche per evitare, ciò che sta avvenendo attualmente, che la macellazione si trasporti nei centri minori.

Molto bene il senatore Menozzi ha insistito sulla questione della produzione foraggera; non si aumenta la massa di bestiame se non si aumentano i foraggi, non solo, ma non si diminuisce il costo di produzione del chilogramma di carne o del litro di latte, se non si riesce ad avere il maggior foraggio dalla stessa unità di superficie, in modo che venga a convertirsi al minimo prezzo possibile in carne e latte. Soprattutto nel Mezzogiorno bisogna agire: in Lombardia per 100 ettari a grano ci sono 174 ettari a prato e a foraggio; in Lucania per ogni 100 ettari a grano, solo 6 ettari a prato; in Lombardia si registrano 64 bovini per chilometro quadrato, in Calabria solo capi 8,8 bovini. Non è vero che l'aridità e le difficoltà speciali del clima impediscano il diffondersi della coltura foraggera nel Mezzogiorno. Tali colture sono possibilissime; le ultime esperienze fatte dalla Stazione agraria di Bari, diretta dal bravo Pantanelli, quelle genialissime dell'onorevole Tallarigo in Calabria hanno dimostrato che una migliore utilizzazione della salla, una maggior diffusione degli erbai, la coltura speciale della medica all'asciutto, contribuiscono ad incrementare tali colture. È qui il segreto di tutto il problema foraggero: diffusione degli erbai, i cui prodotti si devono conservare nei silos: con tali mezzi si riuscirà benissimo anche nel Mezzogiorno ad accrescere la produzione foraggera.

L'onorevole Menozzi ha avuto parole molto buone e giuste nei riguardi delle Cattedre agrarie ambulanti; già nella relazione ho reso omaggio a questa istituzione italianissima pensata 70 anni or sono da Giuseppe Antonio Ottavi a Casale Monferrato e tentata ad Ascoli

Piceno, ma attuata solo in pieno 50 anni or sono. Abbiamo qui fra noi dei cattedratici insigni: Tito Poggi, Marozzi, Josa, Strampelli. Bastano questi nomi per dirvi le benemerienze delle cattedre che continueranno a sussistere perchè non può certo essere nelle intenzioni dell'onorevole Rossoni di togliere quella che è la funzione vitale delle cattedre, cioè l'assistenza, il consiglio paziente, premuroso e continuo agli agricoltori.

Il senatore Menozzi ha anche accennato alle frodi agrarie. Vi sono realmente troppo modesti fondi in bilancio, ma però tutti i laboratori chimici di Stato fanno pienamente il loro dovere. Manca il personale per andare a prelevare i campioni. Le Confederazioni, a mio parere, potrebbero essere di aiuto creando un maggior numero di agenti giurati, per il prelievo dei campioni sospetti.

Infine mi associo alla lode che l'onorevole Menozzi ha fatto ai funzionari del Ministero di agricoltura, perchè avendo io avuta la fortuna di vederli all'opera posso attestare che essi sono lavoratori scrupolosi, diligenti e assidui.

Chiedo scusa, onorevoli colleghi, di avervi annoiato con dettagli tecnici ai quali mi ha spinto la mia vecchia passione rurale. Credo che non sia disdicevole pel Senato, che ha sempre avuto la nobile e alta parola per tutti gli artefici grandi o piccoli della potenza italiana, di mandare di qui, da quest'aula severa e di tanta autorità, il nostro commosso saluto pieno di ammirazione ai poveri contadini d'Italia che in questi tempi durissimi di crisi non hanno ascoltato le vociferazioni ed i piagnucolamenti, ma hanno continuato a lavorare sodo; hanno forse brontolato qualche sera rientrando a casa, dopo un mercato nel quale non avevano trovato i prezzi remuneratori; hanno imprecato, forse, qualche sera in famiglia; ma la mattina dopo, ad ogni alba che colora il bel cielo d'Italia, ad ogni sorgere del sole che indora la nostra campagna, il contadino ha ripreso la vanga ed è tornato alla consueta fatica, pieno di fede, pronto a dare la sudata opera per il sostentamento di tutti e per la potenza della Nazione. (*Applausi*).

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSONI, *ministro dell'agricoltura e foreste*. Onorevoli Senatori, le cifre del bilancio del Ministero dell'agricoltura vi sono note. Avrete certamente letto anche l'ottima relazione del camerata Marescalchi. Io non ritengo quindi necessario farvi un discorso di dettagli. Io vi dirò piuttosto quali direttive il Ministero dell'agricoltura intenda seguire per rendere sempre più efficiente la produzione agricola e rispondente alle diverse necessità del Paese. Prima di tutto io desidero constatare che negli ultimi anni il volume complessivo della produzione agricola è aumentato in quasi tutti i settori. La battaglia del grano non è stata e non è soltanto la battaglia del grano. È stata lo stimolo per gli agricoltori a diventare più capaci, a far rendere di più i loro terreni, per rispondere all'appello che il Capo loro rivolgeva per dare al Paese il grano necessario, gli alimenti necessari e quanto occorre alla vita economica e civile del Paese. Certo è, comunque, che la battaglia del grano ha avuto un grande significato educativo e che attualmente noi ci muoviamo e creiamo ogni giorno nuove risorse, a seconda del problema che s'impone al nostro esame. Io desidero dividere i problemi agricoli in alcuni gruppi, tanto dal punto di vista della produzione, quanto dal punto di vista della tecnica e del consumo, della difesa dei prodotti e della loro valorizzazione.

Consideriamo prima di tutto il gruppo dei prodotti alimentari. Non tutti i prodotti hanno bisogno della stessa organizzazione. Ci sono i prodotti agricoli di immediato consumo, che possono passare direttamente dal produttore al consumatore od al mercato locale. Ci sono prodotti invece che, per essere consumati gradatamente, hanno bisogno di una migliore tutela. La stessa politica del grano non si deve fare solamente per produrre il quantitativo necessario, e cioè i 75-80 milioni di quintali per ogni annata; siccome il grano non si consuma tutto appena prodotto, in giugno, luglio, agosto, ma ha bisogno di essere conservato ed il mercato del grano deve essere regolato, è ben chiaro che se noi non pensiamo ad una disciplina nella conservazione e manutenzione del grano, noi andremo sempre incontro ai guai che si lamentano, vale a dire che l'agricoltore dopo aver prodotto il grano lo mette sul mer-

cato e guadagna ottanta, poi il commercio o la speculazione, accaparrando il grano, finisce per guadagnare non solo il denaro che spende per la manutenzione e la conservazione di esso, ma molto di più.

Appena ebbi occasione di partecipare ad una riunione di agricoltori, nella mia veste di Ministro dell'agricoltura e foreste, trovai, discutendo con loro, una espressione per dire ciò che si deve fare a tutela del prodotto. Io dissi: voi agricoltori dovete attrezzarvi in modo da accompagnare quanto più possibile il prodotto vostro fino al consumatore. C'è già una attrezzatura per i diversi prodotti. Vi è per la produzione e per la distribuzione, e cioè consorzi, cooperative, ecc., ma la somma di queste organizzazioni non è tale da potere influire per la tutela completa del prodotto. Per il grano, ad esempio, il Governo ha già provveduto negli anni scorsi con la politica degli ammassi. Ma questa è stata insufficiente, perchè, per fare una politica efficiente degli ammassi, bisogna avere dei silos in condizioni perfette ed in numero sufficiente per accumulare un dato quantitativo di grano. Se non possiamo accumulare che quattro, cinque o sei milioni di quintali di grano, tutto il resto sfugge al controllo e quindi non si può regolare che in piccola parte il mercato del grano.

Il grano ha dunque bisogno di una organizzazione completa, non solo dal punto di vista della tutela del prodotto e dell'equo compenso agli agricoltori, ma anche per ragioni superiori. Noi dobbiamo avere dei silos tali da poter conservare in perfette condizioni il grano da un anno all'altro ed anche per mesi successivi, dopo avere avuto il nuovo raccolto. Il Ministero dell'agricoltura sta lavorando in questo senso. Ed i silos si faranno in tutte le provincie granarie con un criterio rispondente a vere necessità, provincia per provincia.

Il senatore Menozzi ha accennato al problema del bestiame. Questo è un punto debole della nostra economia. Egli ha detto, ad un certo momento, che il fieno che noi esportiamo potrebbe meglio servire alla alimentazione di bestiame allevato in Italia. Non c'è dubbio: sembra veramente necessario conservare qui tutti gli alimenti per il bestiame nostro, ma la esportazione di fieno è piccolissima, si tratta di una cifra di lieve conto che esportiamo,

d'altra parte, in Svizzera, come compensazione. Infatti di 250.000.000 di quintali di foraggi che produciamo, non ne esportiamo che lire 21.000.000 circa. Credo comunque doversi tener presente quanto ha detto il senatore Menozzi.

Però il vero problema del bestiame, il problema zootecnico è per noi prima di tutto un problema di selezione e di preparazione del bestiame, ed in questo il Ministero di agricoltura è abbastanza bene attrezzato e si perfezionerà. Ma poi per i foraggi bisogna fare, non dico la stessa politica, ma quasi la stessa politica che si fa per il grano: bisogna anche per i foraggi costruire i silos.

Selezione dei tipi di bestiame, coltivazione razionale dei foraggi e costruzione di silos, ecco quanto occorre per rendere meno costosa la produzione della carne che più facilmente potrà essere collocata sui mercati con un compenso adeguato per gli agricoltori.

Vi sono invece altri prodotti alimentari che non hanno bisogno di questa attrezzatura. Il riso, per esempio, è già abbastanza bene disciplinato.

L'Ente risi va bene. Un tempo i risicoltori brontolavano sempre, adesso il loro prodotto è compensato bene. Il consumo interno è aumentato. Peccato che non sia aumentata anche l'esportazione!

Però l'insieme della disciplina attraverso l'Ente risi, presieduto dal camerata Rossini, si è mostrata indubbiamente di grande vantaggio per i risicoltori, il che dimostra che non è più possibile lasciare ai produttori la libertà assoluta. L'iniziativa può e deve essere personale (mi pare che *privata* non suoni più molto bene) perchè l'iniziativa personale ci dà già una responsabilità personale più precisa; la iniziativa può restare personale, ma singolarmente non si provvede alla distribuzione della ricchezza prodotta con la stessa facilità con la quale si provvede attraverso un organo di disciplina corporativa.

Onorevoli senatori, ogni giorno noi constatiamo sempre più che la corporazione, non solo come idea, come enunciazione, ma come organismo e come volontà dello Stato che guida ed indirizza l'economia, è una realtà benefica per tutti i produttori. Devo dirvi anzi, a questo proposito, che mentre discussioni si fanno intorno alla maggiore o minore produzione, alla

quantità e alla qualità di foraggio occorrente ed al rendimento per ettaro, molte volte si dimentica di notare che la produzione automatica, pura e semplice, è certamente una gran bella cosa, ma se alla base della produzione non c'è un nuovo stato d'animo, non c'è una idea, per il rapporto tra il capo della produzione e gli esecutori, non avremo mai l'armonia nazionale che è indispensabile fin dalla base della vita sociale, cioè dell'attività economica. (*Approvazioni*).

Tralascio di illustrare dettagliatamente altre forme di produzione e di distribuzione (ortaggi, frutta, pollame, uova): tutto rientra in una unica disciplina associativa e corporativa. Desidero invece richiamare la vostra attenzione sulle nuove iniziative che si debbono prendere e realizzare nel campo dell'agricoltura. Io ho detto prima che avrei parlato del gruppo di prodotti destinati alla industrializzazione. Devo qui precisare innanzi tutto che il vecchio ritornello del contrasto ineluttabile tra industria ed agricoltura non ha ragione di essere in regime corporativo. Io ricordo che un tempo c'erano coloro che sostenevano che l'agricoltura doveva avere un Ministero separato per la tutela specifica degli interessi agricoli in contrasto con quelli della industria. Tutto ciò non è più vero, anche se per caso lo fosse stato in passato. In una economia corporativa unitaria ogni branca della produzione ha compiti e funzioni specifiche, ma nella più gran parte dei casi una funzione produttiva va ad integrare l'altra e tutte debbono sommarsi nel superiore interesse del Paese e dello Stato.

Così abbiamo trovato che la nostra agricoltura può fornire alle industrie, a diverse industrie, la materia prima che attualmente dobbiamo acquistare fuori d'Italia. Il Ministero delle finanze sa meglio di noi che cosa vuol dire acquistare materie prime al di là dei confini. Il problema è importantissimo, urgente. Non siamo più nel campo delle ricerche, stiamo entrando nella fase sperimentale, anzi meglio, in quella della attuazione.

Voi sapete che negli ultimi mesi il problema della canapa ha camminato moltissimo verso una soddisfacente soluzione.

Io ebbi, mesi or sono, l'incarico dal Duce di andare a controllare un esperimento di trasformazione della canapa in cotone; in

seguito ho controllato anche altri sistemi di trasformazione della canapa in cotone, e ho constatato che tutti i metodi seguiti ci danno il risultato voluto: si tratterà adesso di vedere quale è il metodo trasformativo che costa meno; ma non c'è più dubbio che la nostra canapa può essere trasformata in cotone ad uso industriale, senza la necessità di trasformazione degli impianti di tessitura esistenti. Voi comprendete l'importanza di questo problema se pensate che è quasi un miliardo all'anno di denaro che noi esportiamo per importare il cotone per la tessitura.

Io spero che la realizzazione avvenga ben presto, non attraverso gli esperimenti di un piccolo quantitativo di produzione, ma che si arrivi in breve tempo alla produzione di almeno il 50 per cento del cotone di cui abbiamo bisogno, salvo ad integrare la produzione per tutto il necessario.

Un problema collegato a quello della canapa è quello del lino.

Noi produciamo meno lino di quello che consumiamo; non c'è nessuna ragione. Nel 1936 tutta la produzione di lino necessaria al Paese noi la otterremo sul nostro suolo. Queste trasformazioni ci stanno insegnando che non è vero che si debba fare un prodotto industriale con una sola materia prima. Le materie prime tessili possono benissimo integrarsi a vicenda, dandoci risultati migliori che se fossero impiegate separatamente.

Io ho già visto dei tessuti misti di canapa e cotone, dei tessuti misti di cotone, di canapa e di rayon, dei tessuti misti di lana nazionale e seta con una parte di cotone-canapa, e vi assicuro che questi tessuti rispondono perfettamente ai migliori usi possibili.

Unificando questi problemi che si assomigliano tutti, potremo risolvere anche il problema dei bachi da seta, poichè una maggiore produzione potrebbe essere assorbita non dalla seta soltanto, ma dalla seta e lana, seta e cotone, rayon e seta e canapa, ecc. A proposito del baco voi conoscete i provvedimenti che abbiamo preso. Noi siamo andati incontro ai bachicoltori, poichè l'anno scorso la loro fatica non fu equamente compensata. Cercheremo ora di armonizzare gli interessi dei bachicoltori con quelli dei tessitori di seta perchè entrambe le attività trovino giusto compenso

e perchè non si perda una produzione, come quella dei bozzoli che ci ha sempre dato un notevole primato. Non dobbiamo perderla anche per ragioni morali, poichè io sono convinto che il saper produrre bene è una qualifica di capacità e di civiltà dei popoli.

Assicuro dunque il Senato che questo insieme di problemi sarà curato in modo particolarissimo dal Ministero dell'agricoltura, in accordo col Ministero delle corporazioni.

Un altro prodotto agricolo può essere utilmente industrializzato: si tratta della bietola per alcool. Io penso che un prodotto agricolo, quando è possibile, non debba avere un solo sbocco. Finchè diciamo soltanto che la bietola serve per lo zucchero, il prodotto non può avere che una valorizzazione limitata; ma il giorno in cui diciamo che lo stesso prodotto ha due destinazioni e due conclusioni — bietola zuccherina e bietola per alcool — il prodotto si rende più necessario ed acquista più valore.

Si può produrre l'alcool direttamente dalla bietola? Senza dubbio. Ma perchè non si è prodotto finora? Perchè abbiamo considerato soltanto la bietola da zucchero. Io non voglio indagare le altre ragioni, che sono forse parecchie. C'è il costo di produzione ed il confronto con il costo del carburante che si importa.

Poi bisogna aggiungere che molte volte i produttori diventano troppo *routiniers*, troppo tradizionalisti: imparano un mestiere e fanno sempre quello, senza apportarvi uno spirito d'iniziativa. Se l'alcool prodotto dalla bietola costa molto non si può mica dire che la bietola che serve a produrre lo zucchero ci dia un prodotto da consumare a buon mercato. Ormai, a rigore, non si produce più niente economicamente. C'è bisogno di una difesa, di una tutela del prodotto, e c'è soprattutto bisogno di armonizzare le necessità generali della vita di un Paese con le diverse voci di produzione.

Comunque sia, sta di fatto che noi potremo produrre in gran quantità l'alcool come carburante dalla bietola ad un prezzo remunerativo per gli agricoltori e non troppo caro per i consumatori. Credo che nell'anno 1936 faremo un buon passo innanzi. Già questo anno abbiamo degli stabilimenti sperimentali nuovi. Prima avevamo 110.000 ettari destinati a coltura della bietola; ora sono discesi

ad 85.000, ma potremo per lo meno raddoppiare la produzione producendo dalle bietole l'alcool a discrete condizioni, ed in quantità sufficiente come carburante nazionale.

Un'altra questione è quella a cui ha accennato il senatore Miliani, vale a dire quella della cellulosa.

Non posso dirvi a questo riguardo con lo stesso senso di sicurezza che il problema sia molto avanti. Ci sono diversi tipi di cellulosa che si possono produrre da tutte le sostanze legnose, ma in questo caso è bene constatare che forse non vale ancora la pena di produrre una cellulosa di cattiva qualità, date le necessità che alcune nostre industrie hanno. Però stiamo facendo degli esperimenti interessantissimi e, fra non molto, io spero di poter precisare in che cosa consistono; perchè noi potremo forse produrre in Italia una cellulosa di prima qualità con dei mezzi nostri e trasformarla anche con mezzi nostri.

Detto questo, onorevoli Senatori, accennerò all'azione che svolge il Ministero di agricoltura sia per la buona preparazione in generale della produzione, sia per la difesa dei prodotti. Il senatore Menozzi ci ha messo in guardia sulla cattiva qualità dei concimi che spesso si danno agli agricoltori. Io aggiungo che bisogna vigilare anche le sementi. Avendo constatato la importanza enorme che ha la preparazione delle sementi per tutti i rami della produzione agricola, ho già istituito presso il Ministero di agricoltura un ufficio che si occuperà esclusivamente delle sementi e della loro preparazione.

Quanto ai concimi, noi faremo un controllo rigoroso. In questi tempi è difficile acquistare concimi; gli agricoltori non hanno molti mezzi, e il timore di esporsi a spese senza corrispondenza viene naturalmente aggravato dal fatto che spesso, acquistando dei concimi che noi consigliamo, essi non hanno poi risultati soddisfacenti per la qualità dei concimi stessi. Cercheremo dunque di dare le migliori garanzie agli agricoltori per le sementi ed i concimi e li aiuteremo anche per la difesa dalle malattie delle piante. Molte volte gli agricoltori non possono difendersi con le loro sole forze; è necessario quindi che lo Stato vada loro incontro e, attraverso i nostri organi centrali e periferici, li assisteremo in modo efficiente.

Dirò al senatore Miliani che la cura che mettiamo per la difesa del patrimonio forestale è grandissima; sono lieto che tutti i senatori che hanno parlato abbiano fatto un caldo elogio alla Milizia forestale. Essa è veramente benemerita e lavora con fede; sono milioni di piante nuove che noi abbiamo portato sulle montagne e la difesa continua delle nostre foreste è fatta in modo veramente encomiabile. Si è detto: «sarà opportuno che il Ministero veda un po' meglio la gestione dei boschi comunali». Non è una cosa facile entrare in questo campo con delle idee di esproprio. Credo però che si possa, d'accordo col Ministero dell'interno, esaminare il problema perchè la tutela dei boschi comunali sia più efficiente e lo sperpero che spesso si fa delle piante dei boschi comunali non continui. Certamente anche i boschi comunali fanno parte del patrimonio nazionale boschivo. Se ci fosse una sola azienda, una sola amministrazione, sarebbe meglio. Il problema è posto ed io credo che si potrà esaminare e risolvere tenendo presente il superiore interesse nazionale.

Questo argomento mi porta a rispondere al senatore Gatti, che ha parlato degli usi civici e della colonia perpetua. Degli usi civici io ho già detto alla Camera dei deputati. Credo che questa forma sopravvissuta di bene comune debba finire. Ripeto la mia definizione: «la proprietà di tutti è la proprietà di nessuno». La proprietà deve avere un responsabile, deve avere un capo. Naturalmente, a proposito di usi civici, non bisogna ratificare puramente e semplicemente gli eventuali soprusi e gli abusi che si sono verificati. Bisogna controllare e trasformare il bene comune in un utile per l'ente pubblico, salvo a dare una forma precisa alla proprietà. Sia piccola o sia grande, la proprietà ha sempre gli stessi doveri. Quando la proprietà è assente o non è all'altezza del compito suo, il male non è soltanto del proprietario, il male è generale, è di tutta la Nazione.

Per la colonia perpetua, voi avete sentito come c'è stata descritta dal senatore Gatti. In tempi lontani il proprietario titolare di un terreno che non rendeva ha detto ad un contadino: «Lavora! e siano per te i quattro quinti o i tre quarti del prodotto, il resto sarà per me».

Evidentemente qui c'è un errore originario, una colpa originaria del proprietario. Non si

capisce più con la nostra mentalità fascista perchè il proprietario debba dire: « questo è mio, ma lascio a te di valorizzarlo; tu azzardi e mi darai quel poco che ti sarà possibile ». Comunque, questa situazione mi sembra non possa continuare; sarà opportuno esaminare come debba avvenire il riscatto, ma questa forma ibrida di proprietà, aggravata attraverso le eredità dei coloni e dei proprietari, credo si possa sistemare con lo stesso concetto fascista che io ho esposto per la questione degli usi civici.

Mi resta ora da dire brevi parole per il credito all'agricoltura.

Il senatore Celesia si è compiaciuto di parlare della istituzione del credito peschereccio. Egli ha perfettamente compreso quali sono le nostre intenzioni: noi non intendiamo di fare il credito ai grandi enti per i quali occorrono molti milioni, da non spendere bene. Del resto, l'Istituto che abbiamo creato non ne avrebbe nemmeno il modo. Il credito peschereccio deve essere fatto direttamente ai piccoli pescatori, alle cooperative di pescatori e ai concorzi, perchè sono questi soprattutto che si trovano costretti a svendere e cedere a pessime condizioni il loro prodotto. Io ho vissuto la vita dei pescatori, da vicino, attraverso le loro organizzazioni. Se si pensa che molte volte, d'inverno, quando i pescatori non possono andare al lavoro, facendo un debito di 500 o 600 lire, sono costretti poi a dare allo strozzino il prodotto per tutto l'anno a prezzi bassissimi, si capisce come il piccolo credito che noi daremo agli enti dei pescatori sarà straordinariamente utile. Devo dire di più, il credito ai pescatori non deve essere dato solamente a questi enti e per questi scopi diretti, ma deve essere collegato invece ai mercati del pesce; e poichè la cassa dei mercati del pesce è, nella più gran parte dei casi, tenuta dalla Banca del Lavoro, e l'Istituto del credito peschereccio è una sezione autonoma della Banca del Lavoro, noi avremo il collegamento del credito ai pescatori col funzionamento dei servizi bancari nel mercato del pesce. Questo collegamento io penso che garantirà il compenso ai pescatori e potrà anche essere di vantaggio ai consumatori. (*Approvazioni*).

Per il credito agrario noi abbiamo le Casse di Risparmio che sono veramente benemerite

ed abbiamo anche gli Istituti di Credito agrario e di miglioramento. Come direttiva generale bisogna stabilire una volta per sempre che il credito non può essere fatto per il commercio delle terre, ma deve essere fatto per l'esercizio, per la gestione e per il miglioramento delle terre stesse. I commercianti di terre sono quelli che rovinano gli agricoltori e l'agricoltura! (*Applausi*).

Un altro problema importantissimo è quello della bonifica. Si è molto parlato della bonifica anche nella relazione, e quindi non ripeterò tutte le argomentazioni che si sono espresse per dimostrare il vantaggio immenso che la iniziativa fascista della bonifica integrale ha apportato e soprattutto apporterà alla economia nazionale. Naturalmente vi è modo e modo di fare la bonifica. Non è questa un'invenzione del Fascismo. Bonifiche se ne facevano anche prima, però è la bonifica integrale che è tipicamente fascista. Fare la bonifica idraulica non basta; fare la bonifica agraria in modo estensivo non basta, e non basta nemmeno creare una generica organizzazione di società di bonifica. Queste società possono essere uno degli aspetti della bonifica ma non sono la bonifica tipica! La bonifica tipica è quella integrale, non solo nel senso tecnico, ma anche nel senso sociale; quella che porta i lavoratori sulla terra, quella che concreta la bonifica agraria con l'appoderamento, perchè allora il lavoratore sente legata la sua vita, la vita dei suoi, alla terra che deve coltivare. Problema tecnico, dunque, e produttivo, ma soprattutto morale e politico. È con queste direttive che noi continueremo a bonificare. Naturalmente avremo cura di condurre a termine prima di tutto quelle bonifiche che sono già a buon punto e che hanno bisogno di uno sforzo relativamente piccolo per essere compiute, e gradatamente porteremo a termine le altre di minore urgenza. Quando si dice che nel vasto cantiere della bonifica c'è un terzo del terreno nazionale, non significa che tutto quel terzo di terreno attualmente non produca, ma soltanto che produce meno di quanto produrrà a bonifica integrale compiuta.

Con la bonifica integrale, e con l'appoderamento, noi riusciremo ad eliminare la piaga del bracciantato, cioè, permettetemi l'espressione, del proletariato della terra!

I braccianti nella valle del Po, in Puglia, in

Sicilia e in Sardegna, non lavorano che tre o quattro mesi al massimo in un anno. I braccianti per tutto il resto dell'anno devono restare, loro malgrado, con le braccia incrociate e le braccia incrociate sono lavoro perduto e quindi ricchezza perduta.

Quando il lavoratore invece è portato nella casa colonica, non vi è più l'orario delle otto ore, soltanto per il capo della famiglia; lì può lavorare la massaia, possono lavorare i figliuoli. Tutto ciò concorre alla valorizzazione della terra assicurando il benessere al lavoratore, che può avviarsi così al possesso della terra che coltiva.

Onorevoli senatori, io ho finito. Desidero che di quello che vi ho detto sia soprattutto sottolineato che noi distinguiamo nettamente il compito nostro in armonia con gli sforzi dei produttori agricoli. Noi siamo convinti, cioè, che il nostro compito consiste nell'aiutare, nel creare delle condizioni favorevoli all'attività degli agricoltori, ma non desideriamo di sostituirci alla iniziativa di coloro che debbono essere capaci di marciare per loro volontà e per coscienza dei loro doveri.

Desidero ancora che sia sottolineato che, ponendo la nostra attenzione massima ai problemi fondamentali, noi non trascureremo anche i problemi di minore importanza. Allorchè le cattedre ambulanti di agricoltura saranno trasformate in ispettorati provinciali, il Ministero di agricoltura non sarà più isolato a Roma, avrà invece in ogni provincia i suoi organi esecutori. Senza dubbio le cattedre ambulanti di agricoltura hanno grandi benemerienze, ed hanno grandi benemerienze tutti coloro che le hanno sostenute, ma esse erano organismi semi autonomi, per quanto i loro bilanci fossero completati in larga misura dallo Stato.

Organismi autonomi o semi autonomi in uno Stato unitario come lo Stato Corporativo Fascista non possono più esistere. Non si poteva dunque mantenere la vecchia situazione alle cattedre ambulanti di agricoltura. Desidero però assicurare il senatore Menozzi, e gli altri Senatori che hanno parlato al riguardo, che non solo le funzioni delle cattedre ambulanti di agricoltura saranno mantenute, anche in rapporto ai contatti diretti con gli agricoltori e coi contadini, ma queste funzioni saranno perfezionate ed in un certo senso

aumentate. Tutti i compiti del Ministero in provincia saranno proprio affidati agli Ispettorati provinciali di agricoltura.

Tutto sommato, onorevoli Senatori, ci apprestiamo a compiere il nostro dovere nel modo migliore. Vi ho già detto però che non sarà soltanto un compito tecnico. Desideriamo soprattutto essere degli animatori, essere vicini agli agricoltori, vicini ai contadini, perchè essi debbono sempre sentire la presenza e la tutela dello Stato.

Duce! Tutte le Vostre enunciazioni sono suggestive, tutti i Vostri ammonimenti sono veri, ma è vero soprattutto questo: l'aratro scava il solco, il lavoro lo feconda, le armi lo difendono.

Onorevoli senatori, noi siamo ben sicuri che l'unità politica, la disciplina corporativa, la educazione fascista delle classi, la vigilanza e la guida dello Stato, realizzeranno la autonomia economica nazionale e quindi la sicurezza e la potenza del popolo italiano. (*Vivissimi e generali applausi, moltissime congratulazioni*).

PRESIDENTE. Essendo esaurita la discussione generale passeremo ora all'esame dei capitoli del bilancio.

Senza discussione si approvano i capitoli e i riassunti per titoli e categorie.

Do ora lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È approvato il bilancio dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1933, n. 30.

(Approvato).

Art. 3.

L'assegnazione straordinaria, per incoraggiare pubblicazioni ai fini della propaganda tecnica e segnatamente frumentaria, disposta dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 30, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e dal Regio decreto naio 1926, n. 30, convertito nella legge 24 maggio 1926, n. 898 e dal Regio decreto 12 agosto 1927, n. 1719, è aumentata di lire 60,000.

(Approvato).

Art. 4.

L'assegnazione straordinaria di complessive lire 25,500,000 autorizzata dalla legge 9 giugno 1927, n. 1125, dall'articolo 5 della legge 17 marzo 1932, n. 290, dall'articolo 4 della legge 3 aprile 1933, n. 354, e dall'articolo 5 della legge 25 gennaio 1934, n. 148, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani, è aumentata di lire 1,040,000.

L'assegnazione stabilita per l'esercizio 1935-1936, ai sensi del numero 2 dell'articolo 121 del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per le opere di bonifica di competenza statale a pagamento differito, è ridotta di lire 1,040,000.

(Approvato).

Art. 5.

A norma dell'articolo 7 della legge 2 giugno 1927, n. 831, è stabilita in lire 7 milioni la somma da erogare durante l'esercizio finanziario 1935-36 per mutui di bonifica dell'Agro Pontino.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione

all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali firmato in Roma il 13 agosto 1932 » (N. 277).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali firmato in Roma il 13 agosto 1932 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali, firmato in Roma il 13 agosto 1932.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512, recante il condono di penalità in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di monopoli di Stato » (Numero 320).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512, recante il condono di penalità in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di monopoli di Stato ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512, recante il condono di penalità in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di monopoli di Stato.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1599, per la determinazione dell'ordine di ruolo degli archivisti delle imposte dirette promossi a tale grado dopo il 30 giugno 1926 » (N. 321).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1599, per la determinazione dell'ordine di ruolo degli archivisti delle imposte dirette promossi a tale grado dopo il 30 giugno 1926 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1599, per la determinazione dell'ordine di ruolo degli archivisti delle imposte dirette promossi a tale grado dopo il 30 giugno 1926.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, che fissa il trattamento economico del personale addetto alle scuole governative all'estero e di quello comandato in scuole od istituti scolastici italiani od indigeni di qualsiasi ordine e grado all'estero » (N. 322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, che fissa il trattamento economico del personale addetto alle scuole governative all'estero e di quello comandato

in scuole od istituti scolastici italiani od indigeni di qualsiasi ordine e grado all'estero ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1724, che fissa il trattamento economico del personale addetto alle scuole governative all'estero e di quello comandato in scuole od istituti scolastici italiani od indigeni di qualsiasi ordine e grado all'estero.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464, contenente norme intese ad alleviare l'onere degli interessi sui mutui » (N. 323).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464, contenente norme intese ad alleviare l'onere degli interessi sui mutui ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464, contenente norme intese ad alleviare l'onere degli interessi sui mutui.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, sull'ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada » (N. 324).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, sull'ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, col quale è stato ampliato l'organico della Milizia Nazionale della Strada.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, recante provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici » (N. 325).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, recante provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, recante provvedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1282, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta » (N. 326).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1282, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1282, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, concernente l'istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali » (N. 327).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, concernente l'istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, concernente l'istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272, contenente le norme per la sistemazione della Compagnia chimico-mineraria del Sulcis » (N. 328).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272, contenente le norme per la sistemazione della Compagnia chimico-mineraria del Sulcis ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272, contenente le norme per la sistemazione della Compagnia chimico-mineraria del Sulcis.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1465, concernente disposizioni in materia di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dalle società per azioni » (N. 329).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1465, concernente disposizioni in materia di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dalle Società per azioni ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1465, concernente disposizioni in materia di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dalle società per azioni.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario e convalidazione dei decreti Reali 18 ottobre 1934, nn. 1708 e 1729, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo » (N. 330).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario e convalidazione dei decreti Reali 18 ottobre 1934, nn. 1708 e 1729, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario, e convalidazione

dei decreti Reali 18 ottobre 1934, nn. 1708 e 1729, con i quali sono stati autorizzati prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste, inserito nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio medesimo.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione » (N. 331).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie » (N. 332).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre

1934, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotarie ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli oli minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Ago, Albricci, Amantea, Anselmi, Anselmino, Antona Traversi, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Baccelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bastianelli, Bazan, Belluzzo, Bennicelli, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Broccardi, Broglia, Brusati Ugo.

Caccianiga, Camerini, Campolongo, Carletti, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Celesia, Centurione Scotto, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cicconetti, Cimati, Cini, Ciruolo, Colonna, Colosimo, Concini, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatulo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, De Capitani d'Arzago, Della Gherardesca, De Martino Giacomo, De Riseis, De Vito, Devoto, Di Bagno, Di Benedetto, Di Donato, Dièna, Di Frassineto, Di Marzo, Di Mirafiori Guerrieri, Di Vico, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Faelli, Faggella, Fantoli, Fara, Felici, Ferrari, Flora, Frascchetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Galina, Gazzera, Gheresi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano Davide, Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Guadagnini, Gualtieri, Guglielmi, Guidi Fabio.

Imberti, Imperiali.

Joele, Josa.

Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Longhi.

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Marracino, Maury, Mayer, Maz-zoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Millosevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nuvoloni.

Orlando, Orsini Baroni, Oviglio.

Pais, Pecori Giraldi, Peglion, Perris, Perrone Compagni, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Poggi Cesare, Porro Carlo, Porro Et-tore, Prampolini, Pujia, Puricelli.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Renda, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Santi, Romei Longhena, Romeo Nicola, Rossini, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Sanarelli, Sandicchi, Sandrini, Sani Navarra, San Martino, Santoro,

Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scipioni, Scotti, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tallarico, Taramelli, Tassoni, Thaon di Revel grande ammiraglio Paolo, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Versari, Vinnassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (434):

Senatori votanti	225
Favorevoli	213
Contrari	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1234, che ha dato esecuzione all'Accordo italo-francese sulle assicurazioni sociali firmato in Roma il 13 agosto 1932 (277):

Senatori votanti	225
Favorevoli	217
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 25 settembre 1934, n. 1512, recante il condono di penalità in materia di imposte dirette, di tasse sugli affari e di monopoli di Stato (320):

Senatori votanti	225
Favorevoli	216
Contrari	9

Il Senato approva.

LEGISLATURA XXIX — 1ª SESSIONE 1934-35 — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 26 MARZO 1935

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1599, per la determinazione dell'ordine di ruolo degli archivisti delle imposte dirette promossi a tale grado dopo il 30 giugno 1926 (321):

Senatori votanti	225
Favorevoli	217
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 settembre 1934, n. 1724, che fissa il trattamento economico del personale addetto alle scuole governative all'estero e di quello comandato in scuole od istituti scolastici italiani od indigeni di qualsiasi ordine e grado all'estero (322):

Senatori votanti	225
Favorevoli	218
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1464, contenente norme intese ad alleviare l'onere degli interessi sui mutui (323):

Senatori votanti	225
Favorevoli	217
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1831, sull'ampliamento dell'organico della Milizia Nazionale della Strada (324):

Senatori votanti	225
Favorevoli	217
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1867, recante prov-

vedimenti per favorire l'aumento di velocità dei transatlantici (325):

Senatori votanti	225
Favorevoli	217
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 giugno 1934, n. 1282, recante provvedimenti a favore dei produttori di seme bachi da seta (326):

Senatori votanti	225
Favorevoli	217
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1230, concernente l'istituzione di un premio a favore delle imprese che ricercano e trattano idrocarburi nazionali (327):

Senatori votanti	225
Favorevoli	217
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1272, contenente le norme per la sistemazione della Compagnia chimico-mineraria del Sulcis (328):

Senatori votanti	225
Favorevoli	217
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 settembre 1934, n. 1465, concernente disposizioni in materia di applicazione dell'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dalle società per azioni (329):

Senatori votanti	225
Favorevoli	217
Contrari	8

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1709, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1934-35, nonché altri provvedimenti di carattere finanziario e convalidazione dei decreti Reali 18 ottobre 1934, n. 1708 e 1729, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo (330):

Senatori votanti	225
Favorevoli	218
Contrari	7

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1138, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ed esportazione (331):

Senatori votanti	225
Favorevoli	216
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1490, concernente l'esenzione doganale per i residui della distillazione degli olii minerali impiegati dalle Ferrovie dello Stato per l'azionamento delle automotrici su rotaie (332):

Senatori votanti	225
Favorevoli	219
Contrari	6

Il Senato approva.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1493, concernente nuove concessioni di temporanea importazione » (Numero 333).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settem-

bre 1934, n. 1493, concernente nuove concessioni di temporanea importazione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1493, concernente nuove concessioni di temporanea importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione [su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture automobili e loro parti di ricambio che si esportano » (N. 334).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture automobili e loro parti di ricambio che si esportano ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture automobili e loro parti di ricambio che si esportano.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1535, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum e regolamenta la loro importazione » (N. 335).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1535, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum e regolamenta la loro importazione ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1535, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum e regolamenta la loro importazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee » (N. 336).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740, che accorda la franchigia doganale per taluni prodotti destinati ad essere impiegati nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco » (N. 337).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740, che accorda la franchigia doganale per taluni prodotti destinati ad essere impiegati nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740, che accorda la franchigia doganale per taluni prodotti, destinati ad essere impiegati nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1771, concernente le norme per le concessioni di temporanea introduzione nel Regno di merci colpite da divieto, per essere trasformate » (N. 338).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1771, concernente le norme per le concessioni di temporanea introduzione nel Regno di merci colpite da divieto, per essere trasformate ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1771, concernente le norme per le concessioni di temporanea introduzione nel Regno di merci colpite da divieto, per essere trasformate.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1081, che modifica il regime doganale dei semi oleosi e degli oli relativi » (N. 339).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1081, che modifica il regime doganale dei semi oleosi e degli oli relativi ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1081, che modifica il regime doganale dei semi oleosi e degli oli relativi.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà, poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Turchia stipulato mediante scambio di Note ad Ankara

il 29 settembre 1934, a modifica di voci comprese nella lista n. 4 annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile stesso anno » (N. 340).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Turchia, stipulato mediante scambio di Note ad Ankara il 29 settembre 1934, a modifica di voci comprese nella Lista n. 4 annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile stesso anno ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818, che ha dato esecuzione nel Regno all'Accordo fra l'Italia e la Turchia, stipulato mediante scambio di note ad Ankara il 29 settembre 1934, a modifica di voci comprese nella Lista n. 4 annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile stesso anno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1317, concernente la devoluzione alla provincia di Roma del patrimonio dell'opera pia "Brefotrofo provinciale", con sede in Roma » (N. 341).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1317, concernente la devoluzione alla provincia di Roma del patrimonio dell'opera pia "Brefotrofo provinciale", con sede in Roma ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1317, concernente la devoluzione alla provincia di Roma del patrimonio dell'opera pia « Brefotrofo provinciale », con sede in Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1338, riflettente varianti alla ripartizione dei territori del Sud tripolitano e cirenaico » (N. 342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1338, riflettente varianti alla ripartizione dei territori del sud tripolitano e cirenaico ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1338, riflettente varianti alla ripartizione dei territori del Sud tripolitano e cirenaico.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, contenente provvedimenti per il funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche » (N. 343).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, contenente provvedimenti per il fun-

zionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, contenente provvedimenti per il funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1201, che proroga al 31 dicembre 1935 i poteri straordinari concessi al Direttore Generale del Banco di Sicilia dal Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, per la riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto » (N. 344).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1201, che proroga al 31 dicembre 1935 i poteri straordinari concessi al Direttore generale del Banco di Sicilia dal Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, per la riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, *segretario*:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1201, che proroga al 31 dicembre 1935 i poteri straordinari concessi al Direttore generale del Banco di Sicilia dal Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, per la riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1857, recante proroga alle modificazioni della legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica » (N. 345).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1857, recante proroga alle modificazioni della legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darle lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1857, concernente proroga dell'efficacia delle disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 settembre 1929, n. 1718, recante modificazioni alla legge sulla contabilità generale dello Stato nei riguardi della esecuzione di opere e di servizi interessanti la Regia aeronautica.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810, recante provvidenze in materia di credito fondiario » (N. 346).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810, recante provvidenze in materia di credito fondiario ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darle lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810, recante provvidenze in materia di credito fondiario.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1327, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1934-35 » (N. 347).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1327, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1934-1935 ».

Prego il senatore segretario Di Donato di darle lettura.

DI DONATO, segretario:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1327, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1934-35.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa. Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione dei disegni di legge testè rinviati allo scrutinio segreto.

Dichiaro aperta la votazione.

Le urne rimangono aperte.

Discussione del disegno di legge « Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 » (N. 495).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936.

Prego il senatore segretario Di Donato di darne lettura.

DI DONATO, segretario, legge lo stampato n. 495.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA CASELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIOLA CASELLI. Vogliate permettermi, onorevoli camerati e colleghi, di esporre alcune semplicissime considerazioni sopra il grande problema che oggi investe la vita della giustizia e attraverso la vita della giustizia quella politica e sociale del Paese, quel problema del rinnovamento del nostro diritto processuale, che si può dire ancora insoluto, o che, per lo meno, non ha mai avuto un assetto sicuro e definitivo dalle origini dello Stato italiano; problema che il Fascismo affronta ora in pieno.

Il Ministro Guardasigilli, nel suo discorso sul bilancio della giustizia alla Camera dei deputati, discorso, elevato, chiaro e forbito, ha posto questo problema in primo piano ed in chiara luce. Innanzi tutto, ha ricordato come dopo la Marcia su Roma, concepito felicemente il disegno della reintegrazione dell'autorità dello Stato, l'azione del Duce si sia rivolta fermamente al settore della giustizia, di cui ha rinnovato il prestigio con la creazione della Cassazione unica, l'assegnazione del primo posto, nella graduazione gerarchica, al più alto esponente della magistratura, la soppressione di numerose giurisdizioni speciali, la creazione della Magistratura del lavoro.

E dopo aver trattato varie materie del suo dicastero, l'onorevole Ministro Guardasigilli, ha annunciato, fra le vive approvazioni dell'assemblea, che saranno continuati gli studi per la riforma del Codice di procedura e della legge sull'ordinamento giudiziario, sulla base dei progetti preparati dal suo predecessore; ono-

revole De Francisci, e dalla Commissione Reale dei Codici.

Siccome di questi progetti il Senato dovrà essere investito ufficialmente, sarebbe oggi inopportuno che discutessi del loro contenuto. Il Senato, tuttavia, mi permetta di accennare solamente all'importanza politica e costituzionale dei problemi che questi progetti mirano a risolvere.

Io credo che si possa, senza esagerazione retorica, parlare di un ricorso storico in relazione con la grande riforma giudiziaria napoleonica, che realizzò nella giustizia il nuovo diritto sorto dalla rivoluzione dell'ottantanove, promulgando il codice di procedura civile ed organizzando una salda organizzazione giudiziaria controllata dal Pubblico Ministero; la quale ha costituito, assieme al Consiglio di Stato, il presidio giurisdizionale dell'autorità dello Stato francese; la quale ha creato, alleandosi ad un sano e vigoroso ordine degli avvocati, usi e costumi giudiziari, atti a completare il Codice di procedura civile; la quale, infine, è stata cooperatrice della dottrina, per dare vita ed autorità a quel diritto francese che ha avuto nel secolo passato un così grande prestigio, sia nella Francia che in tutto il mondo.

Io spero che la riforma che si prepara avrà un destino uguale, o anche più grande, per diffondere nel mondo civile il nuovo diritto fascista.

Come il Codice di procedura civile francese si è ispirato ai principi liberali e privatistici della Rivoluzione francese, così il nostro nuovo ordinamento processuale, dovrà ispirarsi ai principi dell'autorità dello Stato, secondo la dottrina fascista.

Il Senato mi permette un ricordo personale della mia carriera, che mi è molto caro.

Nove anni or sono, trovandomi all'estero in missione ed esponendo davanti ad un pubblico internazionale il contenuto della legislazione politica del Fascismo, dopo aver io sostenuto l'idea dell'universalità dell'idea fascista, conchiudevo esprimendo l'augurio che il Fascismo potesse dare l'esempio della soluzione del problema fondamentale dell'organizzazione della funzione della giustizia, che i Governi liberali del secolo passato, non solamente in Italia, ma in tutta l'Europa continentale, erano stati impotenti a risolvere, poichè in nessun

altro terreno i principî della supremazia della autorità e degli interessi dello Stato, dei limiti essenziali della libertà, dell'idea di un dovere sociale come base giustificativa del diritto individuale, non potevano avere uno sviluppo più esteso, più profondo e più sicuro ed un'applicazione più feconda di un reale progresso umano.

Il professor Redenti, ricordato dall'onorevole Guardasigilli quale uno dei collaboratori principali della riforma, ha detto con bella frase: « Questa riforma è di quelle che appaiono come terminali dei grandi movimenti politici, come una di quelle ultime, che l'onda rivoluzionaria investe allargando i suoi cerchi ».

Il nostro diritto giudiziario, quale dottrina, è salito a grande perfezione per opera di altissimi ingegni che ci onorarono, anche davanti all'estero, ma la base costituzionale e politica del processo è quella che oggi deve essere completamente mutata.

Al primo Congresso giuridico nazionale del 1932 io esposi questi stessi concetti, dicendo che lo Stato ora non può più essere considerato come una autorità superiore che si limiti a fornire il campo di lotta alle parti contendenti e a registrare le vittorie o le sconfitte secondo il tipo classico del nostro vigente diritto processuale. La lotta giudiziale deve essere, invece diretta e controllata nell'interesse superiore dello Stato. La litigiosità, le domande temerarie, le eccezioni e difese, dilatorie o di mala fede, il cavillo e la frode processuale devono oggi rappresentare lesioni dell'interesse giuridico privato e pubblico ad un tempo.

In questi giorni, per un volume da pubblicare in onore di Silvio Longhi, che sta per lasciare l'Ordine che tanto ha onorato, ho raccolto le opinioni sulla riforma giudiziaria, espresse negli ultimi discorsi inaugurali dalle più alte personalità della Magistratura requirente; ed ho trovato affermato costantemente questo doppio concetto, dell'assoluta urgenza di questa riforma e della base pubblicistica del nuovo diritto processuale che questa riforma deve possedere.

E sono lieto di constatare che nella pregevolissima relazione del vostro relatore sul bilancio, questo concetto, della necessaria base pubblicistica del nuovo diritto processuale, è stato completamente riconosciuto.

Qui potrei terminare il mio discorso, senonchè mi punge vivissimo il desiderio di sottoporre all'onorevole Guardasigilli una questione la quale mi sembra essenziale per il successo di questa grande riforma: la questione del metodo della sua applicazione, specialmente in riferimento a quel tipo di procedura che è stato sviluppato nel progetto preparato sotto la direzione del ministro De Francisci.

Conosco questo tipo di procedura, perchè quando all'estero avevo funzioni amministrative e fino ad un certo punto politiche, che mi davano responsabilità d'iniziativa legislative, ho preconizzato vivamente questo tipo di organizzazione del processo, dopo averne studiato praticamente il funzionamento, prima della guerra, nei tribunali austriaci.

E nella cennata comunicazione al Congresso giuridico ho sostenuto vivamente l'adozione di detto tipo di procedimento che per me rappresenta veramente il modello del processo moderno, in quanto, soprattutto, attua quella che io chiamo la « cernita preliminare dei processi », che è assolutamente necessaria per padroneggiare la massa enorme di domande in giustizia la quale costituisce una delle caratteristiche della giustizia moderna: massa enorme di domande di cui soltanto una piccola percentuale, normalmente non più del 10 per cento, è quella che rappresenta veramente le liti serie che esigono stadi preparatorii e discussioni approfondite, il resto rappresentando cause contumaciali, o cause contraddittorie di facile e semplice spedizione.

Questa procedura, inoltre, attua una giusta conciliazione della preparazione scritta del processo, e dell'applicazione del principio della concentrazione ed oralità nel dibattito finale.

Ma l'introduzione di questo tipo perfezionato ed elaborato di processo, esige una attrezzatura tecnica, amministrativa e finanziaria veramente ragguardevole. Esige specialmente un rinnovamento dei palazzi di giustizia con una moltiplicazione di sale di udienza e dei locali per i molteplici diversi uffici, occupati dai giudici e dall'abbondante personale di cancelleria e di servizio. È un rinnovamento che si può paragonare a quello delle cliniche moderne in raffronto cogli antichi ospedali.

Questo tipo perfetto di procedimento richiede, inoltre, un alto livello della moralità e della

lealtà giudiziaria e una grande disciplina. Un cambiamento, perciò, notevole di abitudini e di costumi giudiziari che non si può improvvisare dall'oggi al domani. Infine, e soprattutto, questo tipo di procedura, per la sua grande complessità e per la sua novità, se sanzionato in blocco con un nuovo Codice, potrebbe oggi trovare ostacolo al suo successo nella situazione particolare dei grandi centri giudiziari, oberati e congestionati dal lavoro. Nel periodo transitorio di attuazione, quantunque, una volta attuata, la riforma debba condurre alla celebrità nella spedizione delle cause, essa potrebbe portare perturbamenti e ritardi nell'attuale stato della giustizia nei grandi centri giudiziari, e potrebbe produrre reazioni compromettenti il successo della riforma stessa.

Del resto, il principio della codificazione non mi pare escluda una preparazione graduale, e lo confermano esempi storici che l'onorevole Ministro ricorderà certamente; provvedimenti amministrativi, e riforme parziali anticipanti la riforma totale, potrebbero introdurre gradualmente la riforma e assicurarne il successo.

Se è stile fascista la rapidità nell'esecuzione, è anche stile fascista la prudenza e l'accuratezza nella preparazione per cercare di eliminare o di ridurre, per quanto è possibile, la possibilità di insuccessi; e la riforma corporativa, che è stata attuata prudentemente attraverso tappe successive, ne è un esempio manifesto.

La difficoltà principale, l'ostacolo principale, è l'immenso numero degli affari che oggi occupa i tribunali; il che porta sul terreno una questione che da lungo tempo ho studiato e di cui ho trattato anche nel Congresso giuridico di cui ho parlato, appoggiandomi ad alcuni essenziali dati statistici.

È possibile, o no, di signoreggiare il movimento delle liti in guisa da raggiungere una diminuzione, senza offendere in alcun modo il diritto assoluto del cittadino di ricorrere alla giustizia?

Il punto di vista basilare, che è stato riconosciuto anche recentemente nel nostro Parlamento da Alfredo Rocco, è che i popoli civili litigano di meno, cioè che la curva discendente delle liti è indizio di progresso. Questa legge di progresso è stata realizzata nel nostro Paese

perchè dalle statistiche dell'ultimo cinquantennio risulta la esistenza di una costante curva discendente nella cifra delle liti in rapporto con l'aumento della popolazione. D'altra parte, i fattori di questa curva discendente offrono un interesse affatto particolare e dimostrano la possibilità che la discesa possa essere accelerata. Di vero, dalle cifre statistiche emerge una differenza notevolissima tra regione e regione, sia nei totali statistici che nella rapidità della discesa.

Vi sono dei fatti di una eloquenza indiscutibile. Vi è per esempio una regione d'Italia nella quale, ad un certo momento, il numero annuale delle liti è salito alla cifra di 429 sopra mille abitanti.

Vale a dire, che, siccome per litigare bisogna essere in due e di solito si è anche in tre o più, in questa regione, si può dire che statisticamente litigavano tutti, anche i pargoli dalla culla se non anche i morti dalla tomba!! Orbene, in un brevissimo spazio di tempo si è scesi ad una cifra oscillante tra 73 e 100 liti per mille abitanti. Tuttavia, questa cifra è sempre superiore alla cifra media dei procedimenti per ogni mille abitanti nell'Italia meridionale, che oscilla fra 40 e 36 liti, ed è molto superiore alla cifra dei procedimenti nell'Italia centrale e settentrionale, dove la cifra dei procedimenti oscilla da 15 a 29 per ogni mille abitanti. Questo fenomeno, della sperequazione della funzione della giustizia tra una metà dell'Italia e l'altra metà, è contrario al principio unitario che deve informare il Regime fascista. Esso indica, d'altra parte, la possibilità di agire sopra i fattori che inducono codesta anormale differenza, perchè essa era molto più forte nel passato ed è, quindi, dovuta a fatti contingenti. Di vero, a mio modo di vedere, i fattori della litigiosità sono prevalentemente di ordine psicologico e lo dimostra anche il parallelismo delle curve della litigiosità con le curve dell'analfabetismo e di alcune speciali forme di delinquenza. Si tratta di elementi psicologici che si riallacciano alla bassa cultura intellettuale e alla bassa educazione sociale, congiunti, spesso, ma non sempre, ad uno stato economico inferiore. Il Senato mi permetta di insistere nel mio pensiero, e cioè che si possa, con una propaganda morale diretta e indiretta, abbassare il numero delle liti, senza escludere, natu-

ralmente, l'intervento di riforme procedurali adeguate.

Mi conceda il Senato di portare, a chiarimento del mio pensiero, un caso veramente tipico che si è presentato una volta ad una mia udienza. In un remoto villaggio, una casupola di contadini, proprietà comune di due famiglie, con due porte che danno adito ai due locali terreni. Un giorno, il capo di una di queste famiglie pianta un chiodo tra le due porte, a questo chiodo attacca una corda, alla corda una capra. Sorge il litigio che non è portato davanti al conciliatore, perchè, per una norma la quale risale ad un principio tradizionalistico che dovrebbe scomparire: «*res mobilis res vilis*», il conciliatore non è competente che delle questioni mobiliari. La lite viene portata davanti al pretore, il soccombente non accetta la sentenza del pretore, ne viene l'appello al tribunale, il quale ordina un'istruttoria e rimanda la causa al pretore. Segue l'istruttoria, una nuova sentenza del pretore, un nuovo appello al tribunale, ed il ricorso dalla sentenza del tribunale alla Suprema Corte di cassazione.

Quando questa causa fu portata alla mia udienza, il difensore del ricorrente, grande avvocato ed illustre maestro di diritto, per rispondere alla nostra sorpresa, invocava la dottrina di un grande giurista e filosofo tedesco, lo Jhering, secondo la quale difendere il proprio diritto, per minimo che sia, non è facoltà, soltanto, del cittadino ma suo dovere!! Ma non mi sembrava di scorgere l'ardore della lotta pel diritto nell'attitudine dimessa del villano che seguiva dal pretorio la eloquenza del suo difensore; mi sembrava di scorgervi l'angoscia, la paura del rigetto del ricorso perchè la corda della capra si era trasformata nella catena delle spese giudiziarie che aggravate da anello in anello, da giudizio in giudizio, era ormai tale da portare la rovina del suo patrimonio e la sua diminuzione sociale da proprietario a povero bracciante. Ora, signori senatori, se fosse stato competente il conciliatore, la causa sarebbe finita in conciliazione. Se il pretore si fosse data cura di applicare il disposto dell'articolo 417 Codice procedura civile, che gli impone di tentare la conciliazione delle parti, una simile lite sarebbe stata probabilmente transatta.

Se la sentenza del pretore fosse stata inap-

pellabile, come sarebbe stata inappellabile secondo il Codice civile francese che noi abbiamo imitato, se questa sentenza, per giusta o ingiusta che fosse, avesse ordinato di togliere o di rispettare il chiodo della capra, avrebbe posto termine alla lite evitando la rovina economica delle parti. Se, almeno, fosse stata tolta dal Codice la facoltà del tribunale di rinviare la causa al pretore per la istruttoria, sarebbe stato accorciato il corso della lite, e ridotta codesta rovina. Vi sono, quindi, anche delle riforme procedurali che possono ostacolare la litigiosità, ma soprattutto, per combatterla, occorre la propaganda morale della conciliazione; e sono lieto di constatare che l'impulso alla conciliazione, alla necessità di darle quello sviluppo che oggi non ha, ricorrendo anche all'aiuto del Partito, è un concetto che è stato accolto ed appoggiato dal relatore del bilancio.

Anche nella giustizia superiore si può imprimere un certo impulso alla conciliazione. Un semplice rimedio sarebbe di allargare la disposizione (art. 401 C. P. C.), che autorizza, nelle cause commerciali, la chiamata diretta delle parti in Camera di consiglio, procedura che, come giudice internazionale, ho trovato efficacissima per ottenere la conciliazione dopo che la causa è stata discussa, dopo che ciascuna delle parti ha conosciuto la forza degli argomenti dell'avversario ed il giudice, avendo cognizione della causa, può più agevolmente esercitare una utile influenza per conciliare le parti stesse.

Ma presso i tribunali superiori, la diminuzione dei provvedimenti contenziosi e l'alleviamento del lavoro giudiziario possono specialmente risultare da riforme procedurali.

Anzitutto, si impone la riforma della procedura per decreto o monitoria, riforma inclusa anch'essa nel grande progetto preparato dal Ministro De Francischi. Io ho posto in rilievo, nella comunicazione che ho più volte ricordata, la differenza enorme che esiste tra il risultato di questa procedura in altri ordinamenti giudiziari stranieri, specialmente in quelli germanici e da noi. In Germania le statistiche trentennali di prima della guerra davano una media annuale di procedimenti monitorii, oscillante fra 2 e 3 milioni e mezzo di procedimenti, dei quali il 75 per cento raggiungeva il loro risul-

tato, cioè procurava al creditore il titolo esecutivo, sbarazzando i tribunali da un numero di procedimenti superiore di gran lunga al numero dei procedimenti contenziosi. Da noi, questa procedura monitoria, a causa della sua imperfezione e delle esigenze fiscali, ha potuto raggiungere a stento la cifra massima, davanti ai tribunali, di 11.000 procedimenti.

Anche la procedura dell'azione cambiaria dovrebbe essere rinvigorita, perchè essa ha perduto, oggi, molto della sua antica efficacia.

Altri provvedimenti che potrebbero direttamente alleviare e sollevare il lavoro dei tribunali in questo momento, potrebbero essere ad esempio: un regolamento più severo della perenzione di istanza, un regolamento più severo della procedura per la riapertura della discussione, la soppressione dell'opposizione per contumacia, la soppressione dell'appello dalla sentenza interlocutoria disgiuntamente dall'appello della sentenza definitiva, l'allargamento dei casi di cassazione senza rinvio, e forse anche la soppressione della facoltà, da parte della Corte di rinvio, di ribellarsi alla massima di diritto, sancita dalla Corte di cassazione. Altri provvedimenti potrebbero certamente esser proposti dagli uffici del Ministero e suggeriti dai capi delle Corti.

Un'ultima misura, per agevolare e regolarizzare, per quanto è possibile, il lavoro dei tribunali, è certo anche quella di rinvigorire la disciplina ed il controllo dei servizi giudiziari.

Sono così giunto all'ultimo punto del mio discorso.

La ricostituzione dell'antica autorità del Pubblico Ministero, in ordine al controllo dei servizi giudiziari, mi sembra divenuta una urgente necessità. La storia di questa istituzione è dolorosa. Oggi, in cui la nostra anima si sente patriotticamente vicina all'anima dei nostri padri e dei nostri avi, noi possiamo ricordare che, accanto all'epopea delle nostre lotte politiche e delle nostre grandi campagne di guerra nazionali, occorrerebbe porre l'epopea dello sforzo magnifico, quasi miracoloso, per cui nello spazio di poco più di dieci anni furono unificate le amministrazioni politica, finanziaria, e giudiziaria del nostro Paese, cancellando ogni traccia di separatismo e di regionalismo.

In questa unificazione, nella formazione e

nell'istradamento della nuova giustizia italiana il Pubblico Ministero è stato presidio grandissimo dell'autorità dello Stato, e ha reso alla giustizia grandissimi servizi. Ma il Pubblico Ministero attirò i rancori politici del partito liberale, e questa istituzione è oggi sibrata nel suo costituzionale carattere politico, specie dopo la riforma giudiziaria del 1880 che ha unificato la sua carriera con quella della Magistratura giudicante. Tuttavia noi siamo sulla via di un ravvivamento, segnato nel corso dei lavori per la riforma della procedura penale, in quanto dandosi al Pubblico Ministero il potere di archiviazione dei processi, si è riconosciuto, ancora una volta, il carattere politico dell'azione penale, come dichiarò l'onorevole Rocco nella sua relazione, e si è riaffermato nella sua essenza il principio contenuto nella disposizione dell'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario che dà al Pubblico Ministero la veste di rappresentante del potere esecutivo, presso l'autorità giudiziaria.

Io ho l'impressione che nel rinnovamento del nostro diritto giudiziario, un compito assai importante potrà spettare al Pubblico Ministero.

Camerati e colleghi: otto anni fa sono rientrato in Italia dopo diciotto anni di missione all'estero, e dopo che avevo lasciato, da venticinque anni, la toga di magistrato italiano. Riprendendo questa toga, ho potuto constatare nella Magistratura italiana la maggiore elevazione intellettuale e spirituale, che fa sì che la nostra giurisprudenza uguagli, oggi, il valore della dottrina, e lo sorpassi, talora, in speciali settori. Ma ho dovuto constatare altresì, un disservizio giudiziario, prodotto da molte ragioni, specie dall'aggravamento enorme degli affari. La Magistratura fa fronte con intenso ardore, con immenso sforzo che giunge qualche volta al sacrificio della vita; perchè non si cade soltanto sui campi di battaglia, si cade talora nell'adempimento del proprio dovere accanto al modesto tavolo del lavoro o nell'aula stessa del tribunale. Questo sacrificio non ci duole. Ciò che ci duole è di non avere il sentimento di poter raggiungere tutta quella relativa giustizia che le forze umane possono dare. Io credo che la Magistratura, in questo momento, sia ansiosa dell'annunciata riforma, e credo d'interpretare il sentimento

dei colleghi dicendo all'onorevole Ministro: fate in modo che questa riforma sia attuata al più presto affinché noi possiamo rendere una giustizia migliore. (*Applausi*).

GIANNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANNINI. Onorevoli senatori, tratterò tre punti.

Il primo argomento che intendo toccare è quello dello stato della codificazione. Ad esso il relatore, nella sua eccellente relazione, si riferisce ampiamente. Mi limito pertanto a fare alcune osservazioni.

Dopo la costituzione della Commissione Reale per la riforma dei Codici noi siamo stati presi da un senso di impazienza per la lentezza con la quale i Codici si vengono preparando, e soprattutto per il fatto che alcuni progetti, che sono già pronti da un numero di anni che varia da cinque a dieci, attendono ancora di aver corso.

Evidentemente siamo abituati ora a far presto, ma la fretta nel legiferare, specialmente per i Codici, è cattiva consigliera: quindi eliminiamo l'impazienza di aver presto i Codici e cerchiamo invece di averli buoni.

Il Ministro guardasigilli ha annunciato nell'altro ramo del Parlamento che, rinunciando a smembrare, come si era pensato in un primo momento, il progetto del primo libro del Codice civile, intende presentarlo completo. Credo che sia un saggio proposito perchè, non potendo emanare il Codice completo, è bene per lo meno averlo nelle sue parti organiche.

L'istesso Guardasigilli ha annunciato che gli altri libri sono in corso di studio. Inoltre il relatore, nella sua relazione, auspica che il progetto di Codice italo-francese per le obbligazioni abbia corso. Su questo punto io credo che bisogna bene intendersi. Appena il progetto della parte generale delle obbligazioni, elaborato da una Commissione mista italiana e francese, fu pubblicato, noi avemmo, come di solito accade, troppe lodi e troppe denigrazioni. I lodatori guardavano il progetto nei suoi fini politici, cioè a dire alla possibilità di riaprire a una codificazione non più solo francese di origine, sia pure sotto l'ombra di Napoleone; ma ad un Codice latino, italo-francese, le vie di una rinnovata penetrazione, a traverso la recezione unilaterale, nel mondo europeo

e sud-americano. Ma piovvero anche le critiche, non del tutto infondate. In verità ci troviamo di fronte ad una situazione che pecca per difetto e per eccesso da ambe le parti. Il progetto non merita tutte le lodi, ma nemmeno tutte le denigrazioni. Bisogna considerare il problema sotto un profilo politico ed un profilo tecnico. Il profilo tecnico è che noi non possiamo accettare nel futuro Codice civile una parte generale delle obbligazioni che non rappresenti, rispetto alle norme vigenti, un reale progresso. È esso raggiunto col progetto italo-francese? C'è un profilo politico, cioè a dire il risveglio della solidarietà latina che bisogna auspicare per parecchi motivi. Manifestazione di esso sarebbe anche questa di ottenere, a traverso un'intesa di giuristi italiani e francesi e poi dei due rispettivi Governi, una ripresa delle nostre tradizioni giuridiche, con progetti che diventerebbero leggi nazionali distinte e parallele, destinate ad essere accolte dagli altri Stati che alle tradizioni giuridiche nostre hanno largamente attinto. Il progetto di cui ci occupiamo, come accenna il relatore, è stato infatti già accolto in altri Stati. Dico subito che si tratta dell'Albania e della Romania, per non aumentare eccessivamente i nostri entusiasmi.

Io credo che il fine politico del progetto merita di essere perseguito, ma indubbiamente non si può dire che oggi il progetto, così come si presenta, possa essere senz'altro accolto. Deve essere riveduto e largamente anche perchè, man mano che i mesi e gli anni passano, esso invecchia rapidamente. Se vogliamo, d'altra parte, riprendere questa opera, dobbiamo perseguirla e non fermarci alla sola parte generale delle obbligazioni, altrimenti avremo una intesa giuridica estremamente claudicante. Teniamo presente che la fortuna del Codice Napoleone fu dovuta essenzialmente alla sua integrale sistematica.

Quanto al progetto di Codice di procedura civile, io credo che tutti hanno appreso con piacere le dichiarazioni che il Guardasigilli ha fatto nell'altro ramo del Parlamento, anche perchè da un pezzo seguitiamo a discutere di riforme dell'ordinamento giudiziario e si va avanti a furia di ritocchi particolari, e alle critiche che si fanno alla disorganicità delle riforme si risponde sempre: aspettate che venga il Codice processuale, perchè non sappiamo se

e quali funzioni saranno affidate al giudice. È evidente che le riforme sostanziali e processuali sono legate con quelle dell'ordinamento giudiziario; ma oggi, dopo 12 anni di lavoro, possiamo vedere approssimativamente quali saranno le funzioni del giudice di domani e quindi conviene, come sembra voglia fare il Guardasigilli, che l'uno e l'altro progetto procedano insieme.

Ciò anche perchè conviene abbandonare la cattiva tradizione di creare prima le funzioni e di adeguarvi dopo gli organi. L'adeguamento si deve fare simultaneamente, altrimenti gli squilibri sono inevitabili e non riesce sempre chiaro se si è voluto creare una funzione per un organo o un organo per una funzione.

Quanto al Codice di commercio i colleghi sanno che il progetto è pronto da circa un decennio e fu accolto, quando venne pubblicato, con grande simpatia, anche all'estero. Senonchè, da dieci anni, non se ne è fatto più nulla. Io credo sia bene che non se ne sia fatto più nulla e credo anzi che non se ne debba far nulla per più ragioni. La redazione di un codice presuppone una certa fissità di legislazione, una fase statica dell'evoluzione giuridica. In un momento in cui prevale l'economia controllata ed il profilo politico si impone all'assoluta libertà del commercio nell'interesse superiore della Nazione, il Codice di commercio perde molto della sua importanza e deve cedere il passo a leggi dominate da motivi politici e quindi più facilmente mutevoli. Aggiungete poi, che stiamo arrivando ad una trasformazione radicale del sistema del Codice attuale, perchè, mentre questo si fonda sull'atto di commercio, noi diamo, con gli ordinamenti corporativi e con le leggi speciali sopravvenute, un particolare rilievo alla forma corporativa ed alla situazione giuridica del commerciante. Mi sembra evidente che in un periodo di così profondo mutamento legislativo ed economico è impossibile pensare ad un codice destinato, per la sua natura, ad una lunga vita. Bisogna andare avanti con le leggi speciali. D'altra parte anche Stati di grandi tradizioni giuridiche non hanno un Codice di commercio e preferiscono le leggi speciali! Su questa via ci siamo messi con le due leggi sui titoli di credito, con la legge sul fallimento e, speriamo presto, con una legge organica sulle società commerciali.

Per quanto riguarda i titoli di credito è stato possibile coronare dopo 70 anni di sforzo internazionale quelle leggi uniformi, intorno alle quali, come avviene, abbiamo avuto il solito coro di lodi, di biasimi o di preoccupazioni. Taluni hanno affermato in modo deciso che non amano le intese internazionali. Evidentemente, presa questa posizione, ogni discussione è inutile. Senonchè i titoli di credito circolano così largamente nel mondo internazionale che furono definiti col nomignolo di « enfants de Bohème ». Una disciplina di essi non può tornare che a beneficio di tutti. Su questo punto conviene insistere. Non si tratta di soddisfare la smania di arrivare ad accordi internazionali, ma ad essi si ritiene necessario addivenire in quanto servono a tutelare gli interessi nazionali di ogni Stato contraente più efficacemente.

È probabile che alle leggi emanate nel 1933 si debbano apportare dei ritocchi per la parte che l'impegno internazionale derivante dall'accettazione della legge uniforme lascia alle leggi interne di regolare, ma è bene farli ponderatamente.

Credo che sia anche da rivedere la legge sul fallimento, la quale fu annunciata come una legge di esperimento. L'esperimento si va compiendo; abbiamo dei risultati concreti e da essi, non vorrei tediare soverchiamente il Senato, rilevandoli, possiamo trarre la conclusione che c'è del buono e ci sono delle riforme da fare e occorrerà e converrà farle, non dico presto ma appena sarà possibile.

Mi duole che il Relatore non abbia detto una sola parola di un Codice che merita la nostra attenzione: il Codice marittimo. Onorevoli colleghi, il progetto di Codice marittimo è stato preparato ed è stato largamente lodato anche dagli stranieri che l'hanno esaminato. In Italia è stato sottoposto al consueto parere di tutti gli organismi che il Ministero della giustizia suole interpellare: Università, Magistratura, Consigli corporativi, ecc. Abbiamo una messe larghissima di pareri i quali molto spesso sono collegiali e talora individuali, ma, in complesso, che cosa si pensa dagli ambienti interessati in Italia del Codice marittimo si può ora accertare. Il Codice marittimo, a differenza del Codice commerciale, è urgente, perchè le norme vigenti sono invecchiate; abbiamo

ancora istituti che rimontano alle ordinanze di Colbert, cioè hanno ducentocinquant'anni di vita, e mal si adattano ai traffici marittimi odierni.

Che cosa aspettiamo per riesaminare questo progetto?

Bisogna alleggerirlo notevolmente, rinviare largamente ai regolamenti, a leggi ed a decreti speciali complementari talune norme. In complesso credo che sarebbe matura la revisione del progetto del Codice marittimo, perchè possa essere emanato al più presto.

Ugualmente c'è da chiedersi che cosa aspettiamo ancora per dar corso al progetto di legge per le espropriazioni di pubblica utilità, che è pronto da parecchi anni, e si trascina attraverso osservazioni ed impuntature e forse con uno sforzo non troppo grande si potrebbe arrivare ad una soluzione, soprattutto se il progetto fosse alleggerito.

Infatti in questo progetto il lato debole, che del resto è un lato debole di tutta la nostra legislazione speciale, ci riavvicina alla maniera della Gran Bretagna, che non fa le leggi, e se le fa, le fa chilometriche è la sua mole. Noi stiamo prendendo troppa simpatia per le leggi chilometriche, abbandonando la tradizione della legislazione del '65 e del '90.

Vengo all'ultimo punto sul quale vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli: la legge sulla cittadinanza. Tra pochi giorni dovrà essere esaminato un decreto-legge da convertire in legge su questa materia. Non vorrei riprendere la parola su questo progetto: lo esaminerò pertanto adesso ma sotto un profilo generale. Come vi è noto, è stato preparato un disegno di legge che fu presentato al Senato, che lo esaminò e fece delle proposte, e che è caduto col chiudersi della sessione. È stato invece emanato il 1° dicembre dello scorso anno un decreto-legge il quale riduce il numero di anni previsti nelle varie ipotesi dell'articolo 4 della legge del 1912 per dar titolo ad aspirare all'acquisto della cittadinanza italiana e in ultimo consente al Governo di concedere la cittadinanza anche in deroga delle disposizioni dello stesso articolo 4. Inoltre si abbandona l'obbligo del parere favorevole del Consiglio di Stato, che nella legge del 1912 era stato inserito come succedaneo alla partecipazione del Parlamento nella concessione con

legge della cittadinanza italiana. Tra la prima e la seconda parte dell'articolo 4 rinnovato c'è una profonda antitesi: perchè si sono ridotte le condizioni per acquistare la cittadinanza italiana, quando il Governo può in deroga a quelle disposizioni concedere la cittadinanza italiana? A parte questa antitesi, perchè dobbiamo aprire le porte della cittadinanza italiana a persone non italiane? Il possesso della cittadinanza deve divenire un piacere o restare, come vogliamo, un « onore »?

Vogliamo forse arrivare alla concezione di alcune leggi modernissime, come quella francese, che dà la caccia ai cittadini come si potrebbe dar la caccia alle farfalle? Noi non abbiamo bisogno di aumentare il numero di questi cittadini non inseriti nella vita nazionale. Occorre quindi esser più rigorosi nelle concessioni delle cittadinanze perchè noi non abbiamo bisogno di cercare cittadini di altri paesi, ma abbiamo grande bisogno di difendere invece i nostri cittadini. Se guardiamo infatti le statistiche della cittadinanza vediamo che il numero dei cittadini acquistati è minore di quelli che perdiamo. E i cittadini che acquistiamo molto spesso sono i profughi di paesi nei quali sono divenuti estranei e che rappresentano dunque per noi un elemento non fido, non sicuro.

Voce. Non desiderabile.

GIANNINI. Non dico non desiderabile, ma non sicuro.

Sarebbe tempo quindi di ristudiare un progetto organico sulla cittadinanza. Noi abbiamo purtroppo due esigenze da contemperare e che sono antitetiche. La situazione degli italiani in America — che possono avere la doppia cittadinanza, senza perciò che rimanga menomato il loro sentimento di italianità e senza preoccupazioni politiche per noi — è diversa dalla situazione dei nostri cittadini nel bacino mediterraneo nei riguardi dei quali occorrono misure difensive. Per risolvere queste due esigenze antitetiche noi invochiamo la sapienza del legislatore.

C'è pertanto da chiedersi, e vorrei su questo punto un affidamento concreto dall'onorevole Ministro, se il decreto-legge del 1° dicembre 1934, rappresenta l'abbandono di ogni studio di un progetto di legge sulla cittadinanza.

SOLMI, *ministro di grazia e giustizia*. No, affatto.

GIANNINI. Ne sono lietissimo e chiudo allora il primo punto del mio discorso.

Vengo al secondo, che mi porta a toccare gli ordinamenti costituzionali dello Stato fascista, poichè intendo richiamare l'attenzione del Ministro sull'applicazione della legge del 31 gennaio 1926, n. 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanar norme giuridiche. Che cosa ha fatto questa legge fascistissima? Ha tagliato corto alle lunghissime discussioni, sui decreti-legge. Anche il Senato ha discusso il problema più volte e tutti ricordano il meraviglioso discorso di Vittorio Scialoja, sulla validità e sull'uso o abuso dei decreti-legge.

La legge del 1926 ha voluto disciplinare l'emanazione dei decreti-legge, o meglio (e su questo punto richiamo l'attenzione del Ministro Guardasigilli e del Senato) ha voluto disciplinare la funzione legislativa, cioè a dire ha restituito interamente al Governo il potere di autoregolarsi in conformità allo Statuto, con un ritorno alla tradizione statutaria. D'altra parte la legge del 1926 ha dato una concreta disciplina ai decreti-legge, stabilendo tassativamente che possono essere emanati, ma solo in caso di necessità assoluta ed urgente, con l'unico controllo politico del Parlamento, al momento della conversione in legge.

Che cosa ha fatto il Governo nell'applicazione della legge del 1926? Non ha osservato sempre nè l'una nè l'altra disposizione. Se guardate uno qualunque dei nostri ordini del giorno, potete constatare che i decreti-legge sottoposti al nostro esame rappresentano una percentuale che sta di fronte ai disegni di legge presentati al Parlamento come 18-20 sta ad 1. Cioè di fronte ad un disegno di legge, ci sono 18 o 20 decreti-legge.

Si dice, e lo ha detto anche il relatore della Commissione di finanza: sono momenti difficili, che richiedono la necessità di adottare provvedimenti rapidissimi e questo giustifica l'alta percentuale dei decreti-legge. Su questo punto siamo d'accordo. Senonchè non può nascondersi che l'abuso esiste e che l'urgenza e la necessità assoluta che giustificano l'emanazione del decreto-legge si è spesso ridotta, onorevole Ministro, soltanto ad una frase inserita nel preambolo del decreto, senza alcuna motivazione,

onde il sindacato parlamentare deve svolgersi soltanto attraverso ai motivi adottati nella relazione governativa, la quale, spesso non dice e non può dire nulla. E ciò è male! È male perchè turbiamo la funzione legislativa, che si è voluto regolare e disciplinare.

Io domando, ad esempio (gli esempi potrebbero moltiplicarsi perchè ne abbiamo a decine sotto gli occhi, nel nostro ordine del giorno): era proprio necessario ed urgente emanare un decreto-legge per stabilire come si debbono promulgare i codici e le leggi in Tripolitania ed in Cirenaica, o per istituire un posto di sottotenente direttore della banda dell'aeronautica? Evidentemente le Amministrazioni diventano impazienti, vogliono far presto, hanno fretta di vedere i provvedimenti attuati.

Vorrei che il Senato tenesse ben presente che dello stesso avviso mio era ed è il Capo del Governo. Infatti egli con una rigorosissima circolare emanata dopo la legge del 1926, e successivamente con altri circolari, ha ammonito i Ministeri a non emanare decreti-legge se non in caso di constatata e reale necessità ed assoluta urgenza. Sarebbe dunque ormai tempo di tornare all'applicazione rigorosa della legge fascista del 1926.

Ma il Governo non ha nemmeno osservata (e qui pecca per altre ragioni) la facoltà che gli dà la legge del 1926 di organizzarsi con decreti Reali, udito il Consiglio di Stato.

Un Ministro in un certo momento crede opportuno di fare un ritocco sul nuovo organico del suo Ministero e invece di emanarlo con decreto, che pur potrebbe illustrare in sede di bilancio, ne fa oggetto di un disegno di legge o di decreto-legge. Il Consiglio di Stato dà parere contrario su uno schema di decreto Reale? Il Ministro lo trasforma in un decreto-legge e ogni discussione è finita. Per ragioni diverse, e talora imponderabili, il Governo si è privato della facoltà di organizzarsi da sè, ma crea delle difficoltà a sè stesso, difficoltà, onorevoli colleghi, che diventano piuttosto rilevanti nella pratica. Infatti, le eventuali successive modificazioni ad un decreto-legge non possono più farsi con decreto Reale, ma occorre un altro provvedimento legislativo. Prendiamo un caso concreto: l'organizzazione del Ministero della educazione nazionale. Essa è ora disciplinata con provvedimento legislativo;

se domani la si vuol ritoccare, mettiamo portando le direzioni generali da cinque a sei o da cinque a quattro (è meglio parlare di riduzioni che di aumenti) occorrerà una legge. Per ovviare a queste difficoltà si è ricorso talvolta ad una norma ridicola. Si è stabilito nell'ultimo articolo del decreto-legge che le successive modificazioni di esso si possono fare per decreto Reale.

Così non si è applicata bene la legge del 1926 che ha voluto appunto disciplinare ed equilibrare le funzioni dello Stato.

È appunto in omaggio a questo riequilibrio delle funzioni dello Stato che, con viva preoccupazione, richiamo l'attenzione dell'onorevole Ministro Guardasigilli sulla tendenza, non so se voluta o inavvertitamente accentuata, di attribuire funzioni amministrative all'autorità giudiziaria. Si snatura così un caposaldo della concezione dello Stato fascista, cioè che la funzione giudiziaria debba essere pura funzione giudiziaria, affinché il magistrato possa con tutte le sue forze attendere all'altissima missione di amministrare la giustizia.

Il passo più rilevante fu l'attribuzione dell'amministrazione delle carceri e dei riformatori al Ministero della giustizia. L'Amministrazione delle carceri e dei riformatori è funzione governativa e non conviene che sia affidata ai magistrati, distraendoli dalle loro vere funzioni, non avendo essi in questa materia, se mai, che funzioni concorrenti e coordinate con quelle governative per l'applicazione migliore della pena.

D'altra parte, onorevoli colleghi, quale cattiva prova aveva dato l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori presso il Ministero dell'interno, per essere distratta da questo Ministero e affidata al Ministero di grazia e giustizia? Nessuna. Eppure essa si trovava presso il Ministero dell'interno fin dalla fondazione del Regno d'Italia. Anzi notate che nel 1890 ci fu la riforma Beltrami-Scalia che rappresenta una grande pagina della riforma penitenziaria in connessione con la riforma penale, ma che purtroppo non fu applicata interamente perchè non si ebbero mai i mezzi necessari per costruire gli edifici carcerari che essa prevedeva. Per quarant'anni si disse che era un male; oggi possiamo invece dire che fu un bene perchè, mutato il sistema penitenziario con la recente

riforma penale, avremmo avuto oggi un ingombro di edifici che occorreva abbattere o radicalmente trasformare. Vorrete scusarmi questa considerazione, ma quando si vede nel Codice penale e poi negli articoli 21 e seguenti del regolamento sugli stabilimenti di pena quel lusso d'istituti escogitati nella riforma penale italiana, c'è da domandarsi dove troveremo i mezzi necessari per crearli e ci sorge il dubbio se non debba capitare anche alla nuova riforma l'istessa sorte che toccò alla riforma Beltrami-Scalia, cioè quella di esaurirsi prima di essere applicata interamente.

E vorrei far notare ancora una disarmonia. I riformatori furono passati anche alla giustizia. Ora questi nel 1907 furono completamente distaccati dall'Amministrazione carceraria come atto di sana epurazione, in quanto si tratta di istituti di educazione correttiva in applicazione della decisione del giudice agli effetti del Codice civile o delle leggi di pubblica sicurezza. Logicamente, con la riforma Doria del 1907, i riformatori dovevano passare alla dipendenza dell'amministrazione civile come istituti di assistenza correttiva. Ma rimasero all'amministrazione carceraria per ragioni contingenti. Con le recenti riforme anche i riformatori sono stati mutati nei loro fini, ma restano sempre istituti di assistenza.

Vengo all'ultimo punto del mio discorso: la tecnica legislativa.

In sostanza noi abbiamo avuto tre grandi cicli legislativi: quello che possiamo approssimativamente dire del 1865, poi quello crispino del 1890, poi, negli ultimi dodici anni, le riforme fasciste non ancora concluse; ma nessuno è stato così largo e pieno come quello delle riforme fasciste. Per tentare qualche parallelo con esse si deve ricorrere al periodo dell'unità d'Italia, al 1865, ma allora assorbimmo gran parte della legislazione piemontese e fu un male forse, perchè altri ex Stati, almeno per alcune materie, avevano leggi superiori a quelle piemontesi. Comunque la storia si svolse così.

Dalle leggi del 1865, a quelle del 1890, a quelle del periodo fascista, c'è una decadenza tecnica progressiva. Eccellenti erano le leggi del 1865: sobrie, bene scritte, molto semplici, con larghi rinvii ai regolamenti. Intorno al 1890 s'ingrandiscono le leggi e i regolamenti

diventano ancora più lunghi. Oggi abbiamo il getto continuo delle leggi e dei regolamenti fatti in fretta e spesso male. Risultati pratici: difetti sotto ogni punto di vista. Le leggi sono monche, colui che ha confezionato la legge, o, più spesso, il decreto-legge, quando prepara il regolamento constata che ha dimenticato qualche cosa ed allora vorrebbe supplire in sede di regolamento; mentre poi vi sono nella legge delle norme che tranquillamente avrebbero potuto porsi nel regolamento.

Si dice: ma c'è il controllo del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato non vede che i decreti Reali e non può rappezzare il provvedimento legislativo, nè può consentire che siano introdotte novità sostanziali nel regolamento.

Quando poi tocchiamo il modo di esprimere le norme di legge, onorevoli colleghi, è meglio non parlarne. Vorrei solo richiamare la attenzione del Guardasigilli su un caso tipico, l'unico caso che mi permetto di citare per non tediare troppo a lungo il Senato. Ci sono due utili recenti provvedimenti sulla tutela della industria cinematografica; ebbene se leggete questi due capolavori, vi troverete il *film* revisionato, il *film* programmato e simili altre espressioni di gergo cinematografico. Abbiamo in verità i gerghi dei Ministeri. Le leggi militari sono scritte in gergo militare, quelle degli industriali in gergo industriale e si può continuare.

Manca dunque una revisione formale legislativa. Abbiamo parecchi Ministeri con un ufficio legislativo, ma i capi di questi uffici sono impotenti di fronte ai direttori generali che non ammettono che un misero ufficio legislativo vada a rivedere i testi da essi preparati.

A dir la verità, qualche volta accade che l'ufficio legislativo aggiunge altri errori. (*Sì ride*). In queste condizioni i progetti vanno avanti. C'è un ufficio legislativo al Ministero della giustizia che dovrebbe riveder tutti, dico tutti i provvedimenti legislativi, ma malgrado il personale eccellente che vi è preposto, mi rendo conto della impossibilità in cui si trova di poter rivedere profondamente tutti i progetti, perchè altrimenti non dovrebbe essere, come è, un piccolo ufficio, ma un mezzo ministero. C'è stato un periodo di tempo in cui si è tentato di istituire un altro ufficio legislativo presso la Presidenza del Consiglio, ma con risultati magri ugualmente.

Io non vorrei avventare proposte, ma vorrei permettermi di ricordare all'onorevole Guardasigilli che, come me, si diletta di costituzioni straniere, che un Paese che ha una bella legislazione, l'Olanda, ha una cooperazione continua del Governo e del Parlamento col Consiglio di Stato; cioè il Consiglio di Stato controlla la tecnica legislativa non solo degli uffici, ma anche del Parlamento. Lo stesso avviene nel Lussemburgo e recentemente l'esempio è stato imitato dalla Lituania, dalla Romania e anche da altri Paesi...

Voci. Sono Paesi piccoli.

GIANNINI. La Francia è troppo parlamentare; la Germania è abituata ad una tecnica legislativa estremamente rigorosa, ma con altri mezzi, non imitabili. Non credo che altri sistemi legislativi meritevoli di essere rilevati vi siano in Europa; e chiedo scusa dell'interruzione.

Non potremmo noi utilizzare il Consiglio di Stato? Esso è rimasto ancora come era prima delle riforme fasciste, perchè la legge del 1923 ha apportato ad esso semplici ritocchi, mentre il Consiglio di Stato meriterebbe di essere inquadrato nello Stato corporativo fascista e sfruttato più largamente, tanto più che già le sue leggi organiche consentono al Governo di avvalersi della sua cooperazione, e talvolta il Governo se ne è avvalso, con buoni risultati.

Io chiudo, onorevoli colleghi, e vi chiedo scusa se sono stato forse un po' vivace, ma io ho avuto tre preoccupazioni.

La prima è questa: il tormento di uno studioso di diritto costituzionale il quale ha difeso teoricamente in ogni modo la concezione dello Stato fascista e si sente un po' turbato nel dover constatare che questa concezione traversa, in quella che è una delle sue funzioni preminenti, cioè la funzione legislativa, un periodo di alternative e di incertezze di applicazione.

La seconda preoccupazione è che la legislazione fascista non debba rappresentare una menomazione delle nostre nobilissime tradizioni giuridiche e che resti perciò fascista non solo nello spirito ma anche nelle forme e nella lingua, perchè credo non ci sia nessuna antitesi tra lingua e grammatica italiana e Fascismo.

La terza preoccupazione, onorevoli colleghi, è che noi abbiamo il dovere di dare ai magi-

strati delle leggi chiare e certe, per non creare in colui che deve applicare la legge, e dettar giustizia, incertezze che turbano il suo spirito. L'Amministrazione della giustizia dà, a chi la sente in tutta la sua pienezza, una forma di spasimo quando, di fronte al testo incerto della legge, è preso dal dubbio di comprenderla rettamente, e di correre il rischio, con tutta buona fede, di commettere un'ingiustizia. (*Vivi applausi*).

BROGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BROGLIA. Onorevoli senatori. Nel resoconto sommario della Camera dei deputati della seduta del 20 marzo ultimo scorso, nel quale figura il magistrale discorso di S. E. il Ministro, non ho rilevato cenno di sorta in merito agli studi assai importanti per la riforma della legislazione commerciale.

La necessità di una riforma del Codice di commercio era stata sentita fin dall'anno 1919, ed appunto in quell'epoca, e precisamente l'8 novembre 1919, quindici anni or sono, una Commissione era stata incaricata, con decreto ministeriale, di studiare la riforma dell'attuale legislazione.

La Commissione che ebbe così importante ed onorevole incarico presentò, nel 1925, un progetto completo ed organico di riforma, il quale però, fino ad oggi, non venne portato in discussione.

Nel frattempo il vetusto Codice di commercio in vigore ebbe a subire alcune parziali modificazioni importanti e sagge; notevoli, particolarmente, quelle sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti (Regio decreto 10 luglio 1930), e le altre di carattere penale in materia di società commerciali (Regio decreto 30 ottobre 1930), decretate allo scopo di limitare e reprimere gli abusi assai gravi, veri attentati alla pubblica fede, che si erano verificati nelle costituzioni e nelle gestioni delle Società anonime.

Nel 1927 altre modificazioni erano state apportate ancora con la legge per la tutela del risparmio; legge che contiene sagge norme di logica economica, che denotano una chiara visione dell'importante e grave problema del credito e che costituiscono un vero catechismo di sapienza e di esperienza amministrativa.

Permetta l'onorevole Ministro che io faccia

alcune brevi osservazioni e voti sul progetto di riforma quale era stato prospettato dalla Commissione ministeriale, limitandomi a due soli punti, che per un tecnico meritano particolare rilievo: ai libri di commercio ed alle Società anonime.

Colla progettata riforma la Commissione, relatore Bolaffio, vorrebbe la soppressione del libro-giornale; il quale contiene in ordine cronologico le operazioni che compie il commerciante, le sue negoziazioni, accettazioni o girate di effetti e generalmente tutto quanto riceve e paga per qualsivoglia titolo civile o commerciale, oltre la dichiarazione mese per mese delle somme impiegate per le spese della sua casa.

L'onorevole Commissione ha creduto opportuno di seguire il sistema di qualche Nazione straniera, ad esempio, la Svizzera, la Germania, ed in parte l'Inghilterra, le quali Nazioni nella loro legislazione commerciale non indicano quali libri di contabilità debbano essere tenuti dal commerciante.

Sebbene le legislazioni commerciali di Nazioni tanto importanti non impongano la tenuta del libro-giornale, pure non vi è tecnico in materia di contabilità che nell'esame di una gestione aziendale non abbia avuto nel libro giornale una preziosa guida per le indagini a lui deferite e non vi è tecnico che non veda le enormi difficoltà che dovrà superare nel disimpegno del suo ufficio, quando le indagini ed i rilievi di sua competenza avranno unicamente per materia contabile il materiale disperso in svariati e spesso confusi conti, su libri composti, il più delle volte, con fogli volanti, facilmente quindi sostituibili, senza alcun riferimento e senza alcun coordinamento con delle ordinate scritture cronologiche.

Io ritengo e con me lo ritengono tutti i tecnici in materia che l'abolizione dell'obbligo della tenuta di un prezioso strumento di controllo qual'è il libro giornale sia un gravissimo errore, nonostante che altre Nazioni straniere abbiano pensato diversamente.

Per le considerazioni svolte faccio il voto che il libro giornale sia conservato nel Codice quale libro obbligatorio, circondato da maggiori cautele di quelle attualmente in vigore.

E passo al secondo punto: alle società anonime.

Delle tre forme di società che l'attuale Codice contempla e disciplina, quella che ebbe un enorme sviluppo perchè la sua particolare natura e legislazione offre il mezzo più idoneo per raccogliere capitali ingenti chiamando ad amministrarli gran numero di soci sui quali grava soltanto la sola responsabilità limitata al capitale sottoscritto, è la società anonima.

Quella in nome collettivo non può raccogliere forti capitali a causa della responsabilità illimitata e solidale dei soci, che si traduce, per le grandi imprese, in un rischio personale non sopportabile, e quella in accomandita, che nel campo teorico sarebbe la società ideale perchè associa il capitale all'esperienza, con la responsabilità illimitata e solidale dei gerenti e con quella limitata degli accomandanti (capitalisti), nella pratica dà risultati ripudiabili, inquantochè per la particolare sua disciplina giuridica, novantanove volte su cento, al termine o nel corso della sua vita, finisce col lasciare il capitale a chi aveva portato l'esperienza e l'esperienza a coloro che avevano conferito il capitale.

È l'Anonima, questo potente strumento dell'economia nazionale, che, per gli incontestabili vantaggi del rischio determinato e grandemente frazionato, raggiunse uno sviluppo rapido e formidabile.

Dai dati statistici risulta, infatti, che, mentre al 31 dicembre 1897 le Società azionarie costituite in Italia erano soltanto 514 con capitale di un miliardo e trecento milioni, il loro numero saliva nell'anno 1923 a 8033, con ventitrè milioni di capitale, per raggiungere nel 1932 il numero di 16.277 società con un capitale complessivo di circa cinquanta miliardi, vale a dire circa dieci miliardi in più di quanto le Casse postali di risparmio e le Casse di risparmio ordinarie hanno raccolto con la tradizionale onestà e fedeltà dai bravi piccoli risparmiatori, vale a dire dal popolo risparmiatore italiano.

Ben a ragione il Guardasigilli dell'epoca, nella luminosa relazione che precede il Regio decreto-legge 30 ottobre 1930, col quale vennero inasprite le sanzioni penali contro gli amministratori, direttori e sindaci delle Anonime, osservava che le Anonime assorbono grande parte del risparmio del Paese e che le malversazioni e le dispersioni di capitali delle

società sono dispersioni di ricchezza nazionale che colpiscono direttamente la forza economica della Nazione e quindi la sua potenza.

Sagge ed illuminate affermazioni che giustificano pienamente il maggior rigore delle sanzioni penali stabilite dal Regio decreto citato.

Si erano verificate infatti cose assai dolorose nella costituzione e nella gestione delle Anonime che avevano portato, oltre a danni spaventosi ai risparmiatori, un discredito ed una sfiducia, non ancora completamente superati, sull'amministrazione, sui bilanci e sulle multi-formi combinazioni cosiddette finanziarie di tali società.

Certe deprecate società a catena e gli abusi del voto plurimo furono, senza dubbio, la principale causa di enormi frodi e di irreparabili rovine.

Ma sbaglia chi ritiene di imputare soltanto alle lacune del Codice in vigore la responsabilità di quanto è avvenuto, perchè i fraudolenti intrecci di sottoscrizione di capitale con cui si creavano artificiosamente, soltanto sulla carta, senza alcun apporto di nuova ricchezza, dei capitali fittizi per cifre astronomiche, possono e devono trovare, come trovano logicamente, la loro sanzione soltanto nel Codice penale, perchè veri reati volgari, mentre, contro la liceità del voto plurimo, vi è una chiara e precisa disposizione nella Sezione quarta del Codice di commercio in vigore, complicata, svissata e deformata da infinite discussioni così dette eleganti.

Comunque, assai provvida intervenne l'azione del legislatore per reprimere i gravi abusi che si erano verificati con forte danno della economia del Paese.

Il progetto della Commissione ministeriale contiene innovazioni ottime in merito ai bilanci delle società anonime e su di esse sarà certamente unanime il consenso dei competenti perchè ispirate tutte a criteri tecnici-contabili-amministrativi da tanto tempo invocati per rendere chiare nella loro portata le poste dei bilanci, i quali, talvolta, erano diventati indecifrabili anche ai competenti in materia.

A questo proposito mi si permetta ch'io esprima il mio vivo compiacimento per le progettate innovazioni e formuli il voto che esse vengano sollecitamente discusse ed approvate.

Non mi soffermo sul contenuto dell'articolo

255 del progetto di riforma perchè, senza dubbio, esso è frutto di un grosso equivoco.

L'articolo in parola dispone che la società è in istato di fallimento quando l'ammontare delle passività supera il valore effettivo del capitale sociale.

Se ciò venisse applicato, tutti gli Istituti di credito, nei quali, per la loro caratteristica opera intermediaria, il capitale proprio è di gran lunga inferiore a quello raccolto dai terzi sotto forma di depositi a risparmio e di conti correnti, dovrebbero essere dichiarati falliti d'ufficio.

Certamente la Commissione intendeva di ribadire il concetto cui è informato l'articolo 196 del progetto che prescrive l'obbligo agli amministratori di richiedere il fallimento della Società quando il passivo supera l'attivo; disposizione però anche questa assai discutibile, sulla quale non mi soffermo per non abusare della pazienza degli onorevoli camerati, non senza però richiamare su di essa l'attenzione dell'onorevole Ministro.

Ed ora un ultimo quesito che da tanto tempo si discute con svariate tendenze ed in merito al quale il progetto della Commissione, qualora venisse approvato, non farebbe che peggiorare l'attuale stato di cose.

La Commissione vorrebbe limitare ad uno il numero dei sindaci effettivi e quello dei supplenti, nelle società inferiori a dieci milioni, mentre col Codice in vigore l'assemblea degli azionisti deve nominare tre o cinque sindaci effettivi e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni sociali e la revisione del bilancio.

Fino ad oggi i tre o cinque sindaci effettivi, nominati dall'assemblea, salvo rare eccezioni, fecero nella pratica pessima prova.

Quale risultato darà un sindaco solo?

Nessuno, generalmente, prende sul serio l'opera dei sindaci. Di tale opinione si è dimostrata spesso la Magistratura anche in sede penale.

Generalmente i sindaci inneggiano, per ragioni di servizio, all'onestà e capacità degli amministratori e dei dirigenti anche quando l'azienda si trova in grandi difficoltà e talvolta addirittura in istato preagonico.

Io ricordo un presidente di tribunale che dopo aver contestato agli amministratori le

imputazioni di cui all'art. 246 e 247 del Codice di commercio, rivolto ai sindaci ignari delle più elementari nozioni contabili ed amministrative, che sedevano sullo stesso banco degli amministratori, esclamò: Loro «naturalmente», non hanno mai saputo, visto, capito niente! Facciano almeno oggi onorevole ammenda col ritirare le lodi che fino alla vigilia del dissesto hanno prodigato nelle loro relazioni ai dirigenti dell'azienda, inneggiando all'immane successo dell'impresa, che ha trascinato anche loro su quel banco.

Quel presidente aveva ragione!

La colpa del cattivo funzionamento di un organo importante di controllo quale è quello del Collegio sindacale, non dipende soltanto dalle disposizioni, come vedremo, dell'articolo 184, del Codice di commercio, ma altresì e più ancora dalla sconfinata libertà che ha l'assemblea di scegliere i sindaci in qualsiasi categoria di persone, abbiano o meno le più modeste cognizioni contabili e amministrative.

Per di più l'articolo 184 del Codice di commercio chiede ai sindaci cose che vanno al di là delle umane possibilità.

Se i sindaci dovessero corrispondere a quanto viene loro demandato dal Codice in vigore, essi dovrebbero insediarsi stabilmente nella sede degli uffici amministrativi della società e forse tale permanenza non sarebbe ancora sufficiente.

Basta il dire che fra i tanti obblighi ad essi prescritti vi è quello di riconoscere almeno una volta ogni mese, con la scorta dei libri sociali, l'esistenza dei titoli o dei valori di qualunque specie depositati in pegno o a cauzione o a custodia presso la società.

Supponete, onorevoli camerati, di essere sindaci di qualche grande Banca avente parecchie sedi in varie città e delle succursali in centri minori e ditemi come potreste voi, per quanto attivi, diligenti e competenti, assolvere il delicato vostro mandato.

Quando si chiede l'impossibile non si ottiene nulla!

I doveri dei sindaci devono essere limitati, ripeto, a ciò che è umanamente possibile.

Così anche la revisione del bilancio ad essi affidata e per la quale ai sindaci è riservato il periodo di un mese non può venire onestamente fatta quando la società, oltre alla centrale, ha

altre sedi e succursali in Italia ed all'estero e quando, come avviene nelle aziende industriali, la verifica dell'esistenza e valutazione delle materie, ed in specie, del materiale in corso di lavorazione, si è resa impossibile ormai per gli spostamenti avvenuti in quelle consistenze dal giorno dell'inventario a quello della revisione del bilancio. La libertà poi, come dissi prima, dell'assemblea di scegliere i sindaci in qualunque categoria di persone, deve essere senz'altro circoscritta a determinate persone se vuoi avere nei sindaci una garanzia di controllo sull'opera dei dirigenti.

E dal momento che gli studi tecnici, contabili, economici ed amministrativi hanno avuto uno sviluppo fortissimo negli Istituti superiori di commercio, dai quali escono perfettamente attrezzati per l'economia aziendale i laureati in scienze economiche e commerciali, formulo il voto che si renda obbligatorio per le Anonime che uno almeno dei sindaci effettivi, sui tre da eleggere o due sui cinque, siano senz'altro scelti nel ruolo dei professionisti in materia di economia e commercio.

Onorevoli camerati, io ho finito le mie brevi osservazioni e rilievi in materia tanto importante che investe in pieno gran parte dell'economia del Paese.

Non ha parlato il giurista, ma ha parlato l'uomo pratico ed esperto in materia, il professionista che delle società anonime conosce tutti gli ardevimenti, le soddisfazioni (assai poche), le difficoltà (moltissime) ed i pericoli continui.

Con ciò io ho fatto serenamente il mio dovere.

Voi, onorevole Ministro, vogliate prendere la materia greggia che io vi presento, lavorarla se la credete degna, con la vostra sapienza, col vostro alto intelletto ed il vostro grande acume giuridico; io da parte mia sarò assai lieto se avrò concorso a portare un modestissimo contributo pratico alla riforma della legislazione commerciale, tanto necessaria per il buon andamento dell'economia nazionale. (*Applausi*).

GIAMPIETRO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMPIETRO. Niente proemio, onorevoli colleghi, data l'ora del tempo. Solo una premessa al mio dire: una parola ampia, illimitata,

di plauso al relatore della Commissione del bilancio per la relazione da lui redatta, nella quale, maestrevolmente, sono trattati tutti i più importanti problemi dell'amministrazione della giustizia, con quel senso giuridico e con quell'acume pratico che costituirono non ultimo pregio della sua carriera giudiziaria, e per i quali essa fu universalmente lodata ed ammirata.

Pertanto esaminerò tre soli problemi, i quali credo siano i più assillanti, nel momento attuale, dell'amministrazione della giustizia, quelli che, altra volta, dissi costituire le inderogabili esigenze della magistratura.

Ordinamento giudiziario. Due domande: è necessario fare la legge dell'ordinamento giudiziario? perchè non si è provveduto e non si provvede?

Della necessità del provvedimento non è luogo a dubitare, perchè sin da un decennio essa fu affermata e cioè fin da quando il Fascismo cominciò a restaurare gli ordinamenti sdruciti dello Stato.

Ne parlò autorevolmente e sapientemente, nelle relazioni presentate alla Camera dei Deputati e al Senato del Regno sul disegno di legge per la delega al Governo del Re di emendare i codici ed altre leggi, il ministro, onorevole Rocco, il quale riconobbe « la necessità di una organica revisione delle leggi sull'ordinamento giudiziario per il disagio in cui, malgrado le numerose riforme, continua a versare la magistratura italiana ».

La stessa necessità fu proclamata dalle Commissioni di finanza della Camera dei Deputati e del Senato e successivamente da tutti, quasi, i relatori dei bilanci, specialmente del Senato, nelle discussioni successive, alle quali presero parte non pochi oratori, fra cui anche colui che oggi ha l'onore di parlarvi.

Del resto questa necessità è stata universalmente ammessa, ed anche di recente nella relazione della Giunta del bilancio della Camera dei deputati sul disegno di legge presentato dall'onorevole De Francisci sulle promozioni della magistratura. In essa è detto: « Alle decisioni favorevoli della Giunta contribuisce la circostanza che il nuovo ordinamento per le corti di appello sarebbe andato in vigore il 1° gennaio 1936; sicchè per allora si potrà anche avere quella riforma generale dell'ordi-

namento giudiziario che è tra i propositi del Ministro guardasigilli ».

Ed allora mi domando: perchè non si è provveduto? L'onorevole Ministro Rocco, prima a me, e poscia agli onorevoli Facchinetti e D'Amelio, rispose che era necessario attendere la compilazione del Codice di procedura civile, per quelle interferenze che vi sono tra le leggi processuali civile e penale e quella sull'ordinamento giudiziario. L'onorevole De Francisci, a domanda da me rivoltagli nel 1933, disse che «tenendo conto della configurazione data a taluni istituti dai progetti in corso di elaborazione del Codice civile e di taluni titoli del Codice di commercio, il coordinamento di queste materie era condizione necessaria della organicità, della praticità e della efficacia del sistema».

Malgrado gli autorevoli pareri di sì autorevoli personaggi, io persisto nell'opinione che avevo sempre manifestato, e ne dirò brevemente le ragioni.

Comprendo che quando si debba procedere alla formazione di un nuovo istituto giuridico contemporaneamente si provveda alla costituzione dell'organo e alle funzioni che ad esso si attribuiscono. Quando l'organismo è già stato costituito e deve rimanere nelle sue linee generali ed essenziali, niente osta che si proceda alle modificazioni di talune parti di esso, quali che siano le funzioni che gli si vogliono aggiungere o modificare. Difatti che cosa si potrà stabilire col codice di procedura civile? Si potrà provvedere sulla competenza giudiziaria dei magistrati, dei pretori, dei conciliatori, ecc.; o sostituire il giudice unico al collegiale, o abolire l'appello, o trasformare la cassazione in giudice di terza istanza, ecc. Tutti questi provvedimenti però non varranno mai ad eliminare questo dato di fatto, che, cioè, vi saranno sempre e conciliatori e pretori e giudici di tribunali e della corte, e vi saranno procuratori del re, presidenti di tribunale e di sezione di corte d'appello, ecc. che dovranno esercitare le funzioni loro demandate da altre leggi e specie dal codice di procedura penale di recente andato in vigore.

D'altra parte, io penso che è la stessa legge che assiste la mia tesi. Difatti l'articolo 3 della legge 25 dicembre 1925, con la quale al

Governo del Re fu data facoltà di modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario, dispone nel n. 3 dell'articolo 1° che il governo è autorizzato «a modificare le leggi sull'ordinamento giudiziario e le altre leggi concernenti il ministero della giustizia, degli ufficiali giudiziari e del personale giudiziario di ogni ordine; a coordinare le norme sull'ordinamento giudiziario con i nuovi codici di procedura civile e di procedura penale e a pubblicare un nuovo Testo Unico delle leggi sull'ordinamento giudiziario».

Sono dunque tre momenti legislativi diversi che riguardano tre facoltà che possono separatamente esercitarsi dal potere esecutivo. Il coordinamento delle norme sull'ordinamento giudiziario con quelle dei codici di procedura è qualcosa di diverso dalla modificazione delle leggi che lo concernono anche perchè debbono modificarsi anche quelle concernenti il ministero della giustizia, le quali non hanno nessun rapporto con i suddetti codici.

Inoltre il coordinare le norme sull'ordinamento con le altre e il formare un Testo Unico dell'ordinamento giudiziario sostituisce leggi diverse da quest'ultima legge già emanata.

Fu ancora osservato che la prassi legislativa è in questo. Le numerose modificazioni alle norme del codice di procedura civile, dal 1865 ad oggi, sono state disposte con la preesistenza dell'attuale ordinamento giudiziario. Non le enumero, perchè sono nella conoscenza di tutti. Aggiungo che anche le recenti modificazioni organiche si sono informate alle stesse norme e agli stessi principi, sia che si fosse trattato di abolire sia di istituire nuovi organi giudiziari, perchè si è proceduto prima provvedendo alla abolizione o alla creazione di essi, e poscia stabilendo il modo del loro funzionamento.

Passo al secondo argomento: norme sulle promozioni della magistratura. Il problema è diventato urgente per le modificazioni che sono state arretrate al sistema precedente dalla legge del 1933, in virtù della quale fu sostituito al concorso per esame il concorso per titoli per le promozioni alla corte di appello e lo stesso concorso, totalitariamente, per le promozioni alla cassazione.

Mi domando: questo nuovo sistema ha fatto buona prova? merita di essere mantenuto o di essere riformato? Io penso che la prova la

quale esso ha fatto non convinca a continuare a mantenerlo in vita, e per più ragioni. In primò luogo, esso non si è dimostrato un sistema adatto a misurare comparativamente il merito dei magistrati. All'uopo sarebbe occorsa una materia omogenea fra tutti i concorrenti, sulla quale avrebbe poi dovuto valutarsi e paragonarsi il merito dei candidati. Ora, la materia base dell'accertamento del merito, da valutarsi poi comparativamente, è costituita dalle sentenze penali o civili e dalle requisitorie del pubblico ministero, prevalentemente, poichè la produzione letteraria o scientifica resta sempre in seconda linea. Ora io mi domando: come mai si potrà paragonare fra parecchi magistrati il loro merito, il loro valore, quando differenti sono i titoli dai quali lo si dovrebbe desumere? Come paragonare se è di maggior valore un giudice che ha presentato una elaborata sentenza civile, con risoluzione di difficili questioni, ovvero un procuratore del Re che ha offerto all'esame una voluminosa requisitoria?

Non dico, poi, come un paragone possa farsi tra quei magistrati e gli altri applicati al Ministero, che d'ordinario non presentano come titoli che atti amministrativi.

Inoltre parmi vi sia ancora una impossibilità materiale di valutazione del merito, perchè difficilmente lo si può comparare quando 150 sono i candidati e 1500 le sentenze e le requisitorie che debbono essere oggetto di esame comparativo oltre gli altri titoli che i concorrenti possono presentare. Inoltre non credo che l'eccellenza delle conoscenze giuridiche, il maggiore valore del magistrato, possano ritenersi criterio unico regolatore del concorso. Bisogna ricordare che il concorso per la Cassazione non è concorso per la corte e per la Procura generale della corte di cassazione. Difatti, dei 252 posti della Cassazione, 105 sono assegnati ai consiglieri ed ai sostituti procuratori generali della corte e 147 ai gradi equiparati e cioè ai presidenti di sezione di corte d'appello, agli avvocati generali presso le Corti di appello ai procuratori del Re ed ai presidenti dei tribunali più importanti. Ed è da notare che tra i presidenti di sezione di corte d'appello vi sono anche quelli destinati ad una funzione specialissima ed importantissima, quella di presiedere le Corti d'assise.

Ora è evidente che, se per i magistrati destinati ad esercitare la loro funzione in corte di cassazione si richiede questa eccellenza di conoscenze, specialmente civili, altrettanto non è a dirsi per quello che riguarda gli altri ai quali occorrono requisiti speciali: acume giuridico nell'apprezzamento del fatto, senno pratico o attitudine amministrativa.

Io dicevo che il concorso è stato ancora dichiarato inidoneo alle sue finalità dall'esperienza: una esperienza remota, ed una esperienza recente.

La prima ha messo in evidenza l'alternativa vicenda di esso che ne dimostra la mancanza di fondamento. Istituito dall'onorevole Orlando nel 1904, l'onorevole Finocchiaro-Aprile lo abolì nel 1912. Lo rimise in onore l'onorevole Oviglio nel 1923 e lo abolì quasi interamente l'onorevole Rocco, poichè esso non restò che per un quinto dei posti messi a concorso.

Anche la recente esperienza ne ha dimostrato l'insufficienza. Difatti, prescindendo dal concorso speciale che ha avuto una funzione temporanea, transitoria, il concorso ordinario dell'anno 1933 fu indetto per quattordici posti, ed i promossi invece sono stati 32, cioè 18 di più di quelli che dovevano essere promossi per concorso. Altrettanto è a dirsi di quello dell'anno scorso, perchè, indetto per otto posti, potranno, a quanto è stato autorevolmente affermato, essere promossi venticinque concorrenti. Ora dico che quando, in regime di concorso, una parte superiore alla metà dei concorrenti è promossa non in base al concorso, ma per il criterio della idoneità, questo fatto è la prova più chiara che esso non risponde alle alte finalità per cui era stato costituito. Il sistema del concorso si è dimostrato altresì pregiudizievole alla magistratura e all'amministrazione della giustizia, arrecando loro un danno assai notevole.

Un primo danno, che io chiamerei specifico, deriva dalla disposizione speciale della legge, dall'articolo 22, in virtù del quale colui che vanta titolo di benemerente militari o nazionali, a parità di voti, è promosso precedentemente a tutti gli altri. Questa preferenza, in materia di concorso, equivale a un vero e proprio titolo di merito, che, se sul sistema a scrutinio importa solo precedenza nella promozione, in quello di concorso vale a far conqui-

stare un posto, che sarebbe spettato ad altri aventi gli stessi titoli od un'anzianità maggiore. Difatti è così, perchè, per la stessa disposizione di legge su ricordata, i candidati che hanno queste benemerienze, dichiarati promovibili per merito distinto in seguito a scrutinio, possono essere promossi in precedenza ed entro il limite di un terzo dei posti disponibili.

D'altra parte a me sembra che non vi è ragione per accogliere una norma, così vantaggiosa per gli uni, così dannosa per gli altri. Essa non v'è nè per le altre magistrature, come la Corte dei conti e il Consiglio di Stato, nè per le amministrazioni statali e nemmeno, lo si noti, per quella della guerra. Per le promozioni nelle amministrazioni statali la legge del 1933 concede un aumento di anzianità agli effetti dell'aumento di stipendio o un aumento di anzianità agli effetti dell'aumento di stipendio o aumento di anzianità per compiere gli anni di promovibilità, e solo in certi gradi, nei più bassi, nell'8°, 9°, 10° e 11°. Stabilire una condizione di così grande favore soltanto per la magistratura, nella quale solo il valore di magistrato dovrebbe essere ragione di preferenza, parmi accogliere una norma contraria agli interessi di essa e dello Stato.

Vi è poi anche un danno generico come dicevo. Premetto una osservazione già da me fatta nella discussione del bilancio del 1934. Affermare che il magistrato, cui la legge dà la facoltà di aspirare al grado della cassazione, debba rassegnarsi a non aspirarvi, dandosi da se stesso una patente d'incapacità, è andare contro le leggi della natura, del sentimento, per le quali ognuno si crede di essere se non superiore, pari almeno al migliore dei suoi simili.

Ora è evidente che, dati i pochi posti messi a concorso e il gran numero dei concorrenti, il concorso genera un'ansia spasmodica nel magistrato, che gli toglie la serenità del giudizio e la tranquillità e la pace dell'anima, l'una e le altre così necessarie all'esercizio della sua altissima funzione. Onde avviene che il concorso, che deve essere una lotta nobile per l'accertamento del merito, una lotta intellettuale e giuridica, specie quando il concorrente vi si presenti la seconda o terza volta, si tramuta in una lotta astiosa, personale, senza riguardi o mezzi, diretta a raggiungere la promozione ad

ogni costo; una specie di quelle lotte elettorali di non lieta e non felice memoria.

Ognuno comprende quanto tutto ciò sia disdicevole al prestigio ed al decoro del magistrato e della magistratura.

Del resto può dirsi che il sistema del concorso è quasi universalmente ritenuto insufficiente e dannoso. Questo affermò il ministro onorevole Rocco nella relazione innanzi menzionata, la cui conclusione è opportuno vi faccia noto. « Se si deve, egli disse, dopo una esperienza di sessanta anni dare un giudizio complessivo su questa serie di riforme, il giudizio, a mio avviso, dev'essere favorevole alla legge fondamentale del 1865, che appare tuttora come la più rispondente alle esigenze pratiche della vita giudiziaria e quella che, distinguendo i magistrati secondo le loro attitudini e aspirazioni, assicurava a tutti una carriera adeguata; ai migliori, in un tempo relativamente breve, il conseguimento dei gradi elevati della magistratura ». Anche il senatore D'Amelio, che fu presidente delle commissioni esaminatrici dei concorsi, che ebbero luogo vigendo la legge Oviglio, ne enunciò gl'inconvenienti nella relazione del concorso del 1923 pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia di quell'anno, e così concluse: « Anche quando essi si superassero, resterebbe sempre il più serio di tutti, quello cioè della graduatoria necessariamente limitata con la conseguenza dolorosa della esclusione, che può più volte ripetersi, di magistrati degni di conseguire il grado superiore ».

D'altra parte, non esito ad affermare che anche il suo illustre predecessore, onorevole Ministro, sarebbe venuto nella conclusione di abolire il concorso. Nella discussione del bilancio alla Camera dei deputati, nel 1933, egli disse che « il concorso potrà dare buone prove se la scelta dei migliori sarà compilata col criterio esclusivo del merito e se la dichiarazione di non idoneità si darà ai concorrenti che appaiano meno adatti e le cui aspirazioni siano infondate ». Aggiunse altresì che « diversamente si farebbe perdurare quello stato di tensione e di irrequieta attesa, che non è adatto e non ha dato i suoi frutti col sistema dello scrutinio, a causa della folla degli aspiranti accumulantesi ogni anno, ciò che non fa che diminuire il rendimento dei magistrati indotti a presen-

tarsi al concorso nella fallace illusione di potere afferrare una promozione ».

Ora io penso, e la mia esperienza giudiziaria me lo conferma, che le aquile in magistratura non sono molte, e che invece il livello comune dei magistrati è tanto elevato che non consente che si dia a molti una patente di non idoneità, restringendo la dichiarazione di questo merito eccezionale soltanto a pochi. Ed i concorsi del 1933 e del 1934 questo hanno dimostrato. Ciò posto, io ritengo che l'acuta mente di giurista e di uomo di Stato dell'onorevole De Francisci, date le premesse innanzi esposte, avrebbe riconosciuto la necessità di ricorrere ad altro sistema di promozione.

Allora in che modo provvedere? Non è il caso che mi intrattenga su questo argomento. Molti sono i modi, ed alcuni sono già stati esposti nella diligente relazione della Commissione di finanza.

Io penso però che il ritornare all'antico, come diceva l'onorevole Ministro Rocco, sia il miglior sistema, adottando il principio dello scrutinio con tre distinzioni, le quali permettono alle aquile di sciogliere il volo verso la corte suprema ed agli altri, che alla loro comune capacità uniscono altri requisiti, di essere promossi in quei gradi nei quali la loro esperienza e capacità possono dare utili frutti alla amministrazione della giustizia.

Non mi dissimulo che mi si potranno fare due obiezioni. La prima: che essendo da poco tempo la legge in vigore non è il caso di modificarla rievocando la rampogna di Dante alla sua Firenze per i suoi sottili provvedimenti:

... a mezzo novembre
non giugue quel che tu d'ottobre fili.

Mi è facile rispondere che, quando la legge si è dimostrata insufficiente e, peggio ancora, dannosa, l'interesse dello Stato richiede che la si muti, anche se da poco sia in vigore. « Errare humanum est — dicevano gli antichi — diabolicum vero perseverare ».

D'altra parte, se è principio del Regime fascista di provvedere non in base a principi astratti e teoretici, ma a risultati della esperienza, quando questa del sistema ha messo in evidenza il danno, ogni ragione richiede che il sistema non sia mantenuto ulteriormente in vita.

Una seconda obiezione è questa: il sistema dello scrutinio si è mostrato anch'esso manchevole, perchè alle volte il collegio giudicante, il Consiglio superiore, ha peccato di eccessiva indulgenza e altre volte di eccessiva severità. Tanto è vero, si dice, che l'ultima legge, che ha dovuto provvedere alla sospensione dei concorsi, è stata determinata da un gran numero di promozioni di promovibili per merito distinto.

Nel mio discorso del 12 dicembre 1932 io dimostrarai che esso non poteva ritenersi eccessivo, data la grande quantità di magistrati scrutinati, nè intendo indugiarmi sui criteri adottati dal Consiglio superiore che ritengo siano stati tali da rispondere a tutte le esigenze di una vera ed illuminata giustizia. Dico però soltanto questo: che nessun sistema è perfetto, perchè la perfezione non è delle cose umane, e che il sistema meno imperfetto è quello dello scrutinio, perchè con questo anche coloro che nella prima prova non sono riusciti, possono successivamente ritentarla nutrendo una speranza che è resa impossibile col sistema del concorso.

Altra modificazione, che si riferisce alla promozione in cassazione, riguarda il tempo di permanenza nel grado inferiore per poter concorrere. Con l'odierno sistema i promossi per merito distinto possono farlo dopo tre anni e un giorno, essendosi accolta la massima: *annus — non dies — inceptus pro completo habetur*.

La norma va modificata. È un vantaggio eccessivo concesso a quei magistrati e che può dirsi non ha precedenti. Esso non fu dato nemmeno a coloro che ebbero la promozione allo stesso grado in virtù del concorso Zanardelli, che tutti conoscono quale prova di capacità richiedesse nei concorrenti. Arreca un danno anche all'amministrazione perchè magistrati di gran valore occorrono anche nei tribunali e nelle corti. Ripeto anche ora. Se è bene vi siano ottimi magistrati di cassazione che annullino sentenze deficienti od erronee, meglio è avere giudici che pronunciano sentenze, che non siano da annullarsi.

Debbo aggiungere che, mandando alla corte di cassazione magistrati giovani, ed essendo destinati a capi di corte altri magistrati, del pari giovani, fra due o tre anni la magistratura diventerà un corpo chiuso e la carriera non avrà ulteriore sviluppo. Chi ha appartenuto

ad essa sa quanto danno arrechi questa condizione di cose e come la stessa abbia determinato i rabberciamenti nell'ordinamento giudiziario, giustamente giudicati infruttuosi e dannosi.

Ultimo argomento: pretori e preture.

L'argomento non è nuovo perchè è stato trattato molte volte ed anche io me ne ebbi ad occupare fin dal 1929, nel mio primo discorso, e negli altri pronunciati nel 1930 e nel 1932. Io sostenevo che lo sdoppiamento della carriera cioè la separazione della carriera pretoria da quella del restante ordine giudiziario, sarebbe stata cagione di danno alla magistratura. Purtroppo l'esperienza ha dimostrato che io non m'ingannavo.

Data l'ora tarda, io non intendo svolgere interamente l'argomento. Dico soltanto che, date le disposizioni odierne, anche l'amministrazione della giustizia pretoria si troverà in un vicolo cieco, dal quale tra pochi anni non potrà uscire più.

Infatti, dati gli 80 posti di primi pretori, i quali per la loro età potranno permanere nel grado e nella sede da 10 a 15 anni — perchè la legge stabilisce anche per essi il limite di 70 anni per il collocamento a riposo — accadrà che non si potranno fare più concorsi per uditore, perchè gli uditori naturalmente dovrebbero restare anch'essi per parecchi anni nella loro condizione senza potere andare avanti nella carriera, la quale resterà chiusa.

Credo quindi che, quando l'argomento sarà preso in esame in occasione del nuovo ordinamento giudiziario, si dovrà tornare al sistema antico.

Il ministro Rocco esaminò questo problema e disse che si sarebbe dovuto tornare all'ordinamento del 1865 con alcune modificazioni. Senonchè il concetto fu trasformato per via, perchè, mentre per l'ordinamento del 1865 i pretori continuavano ad essere un grado della magistratura — e difatti erano promossi normalmente entro certi limiti al grado superiore — ...

SANDRINI. . . e davano ottimi magistrati!

GIAMPIETRO. . . oggi i pretori ed i primi pretori — che peraltro potrebbero bensì aspirare alla promozione, ma in un modo difficilissimo, superando cioè lo scrutinio per merito distinto — trovano più conveniente restare nel loro grado, tanto più che un'altra recente

disposizione ha stabilito che i posti di pretore possano essere occupati anche dai primi pretori.

Tutte queste considerazioni mi fanno ritenere essere nella coscienza anche delle competenti gerarchie giudiziarie la necessità di ritornare al sistema antico. Già l'onorevole De Francisci nel suo discorso alla Camera dei deputati il 3 marzo 1933 lo aveva fatto intendere, avendo egli espresso il convincimento che un nuovo sistema avrebbe dovuto fondarsi su tre principii: modo uniforme di reclutamento degli uditori di tribunale e di pretura; tirocinio anche per i primi nelle preture; facoltà al Ministro di destinare alle funzioni di pretore i magistrati del collegio.

A questo problema, dirò così, centrale, altri si rannodano che richiedono essere risolti di urgenza.

Un primo è quello che riguarda la deficienza del personale, che si estende anche ai tribunali, non solo quantitativa, ma anche qualitativa. Oggi, come sistema, noi tendiamo ai rabberciamenti, alle mezze misure: si è dovuto, una volta, togliere ai tribunali per accomodare la giustizia pretoria e un'altra volta togliere ai pretori per riparare le falle della giustizia dei tribunali; si è dovuto diminuire il periodo di tirocinio per far sì che e tribunali e preture potessero funzionare. E in che modo! Gli aggiunti giudiziari pervengono a quel grado dopo un solo anno di uditorato, in pretura; e gli uditori possono andare a reggere una pretura solo dopo tre mesi di tirocinio! Non di rado i tribunali minori funzionano con questi aggiunti e con questi pretori le preture sono rette da vicepretori mandamentali. Vi sono 110 di esse che si trovano in questa condizione non lieta, perchè l'opera dei vicepretori mandamentali non può essere quella del magistrato di carriera, date le esigenze della vita che reclamano tutta la sua attività nella sua carriera professionale. Ciò nondimeno, l'anno scorso come negli anni precedenti, in più di una pretura le chiavi sono state consegnate all'arma dei Reali carabinieri, perchè vi mancava il pretore, il vice-pretore, il cancelliere e l'ufficiale giudiziario.

Parmi, quindi, sia urgente porre riparo a queste condizioni di cose, aumentando il numero degli uditori, procedendo a concorsi straordinari. Per quanto non sia un parlamentare

non mi manca il senso della responsabilità, per cui comprendo non essere questo il momento più proprio per chiedere alla finanza dello Stato un aumento per spese giudiziarie. Io credo però (e l'onorevole Ministro potrà fare a questo proposito le sue indagini) che la somma occorrente per aumentare il personale si potrebbe ottenere facendo delle economie col risparmio delle indennità a pretori per trasferte nelle preture loro affidate, nelle quali si trasferiscono alcuni giorni nel mese senza alcun frutto, per indennità ai testimoni, ai periti, ecc.; e col maggior reddito delle spese da recuperarsi e delle pene pecuniarie da riscuotersi, le quali, attualmente, sono molto neglette, tanto che molte pene pecuniarie non si riscuotono perchè cadute in prescrizione.

A diminuire il disagio attuale gioverebbe ancora un più sollecito esaurimento dei concorsi dell'uditorato. Figurarsi che quello bandito nel dicembre 1933 ha durato tanto da permettere solo nel febbraio 1935 la nomina ad uditore dei concorrenti vincitori di esso. Parmi chiaro che, quando si elettrificano ferrovie in brevissimo tempo, quando si bonificano paludi in brevissimo volgere di anni e una città universitaria sorge in meno di due, non sia di stile fascista che un concorso debba esaurirsi in quattordici mesi!

Un secondo problema è quello che riguarda le sedi vacanti. È un fatto incontestato che le sedi vacanti sono, per la massima parte, se non del tutto, nell'Italia meridionale: Lucania, Calabria, Puglie e isole. Quali le ragioni? La ragione è duplice. Prima: i giovani pretori vanno in cerca di agi, di comodità che si trovano maggiormente nell'Italia superiore. Seconda: il maggior rendimento economico che danno le sedi di essa, per il maggior numero di comuni componenti il mandamento e di atti giudiziari e amministrativi retribuiti.

Ora io penso che sia doveroso e urgente provvedere. Ricordo che, allorquando mi presentai tempo fa al Ministero dell'educazione nazionale per perorare la causa di un povero professore, il quale aveva il fratello quasi moribondo, il padre cieco, e desiderava essere avvicinato al paese ov'era la sua famiglia, mi si rispose che nessun provvedimento poteva emettersi, perchè, per ordine del Duce, nel collegio, cui quegli era stato destinato, pro-

fessori non supplenti, ma titolari dovessero insegnare; pagando anche quella popolazione le tasse al pari delle altre nelle cui regioni i collegi avevano unicamente professori titolari. Sano e savio principio di giustizia, che io invoco perchè ne sia fatta applicazione per eliminare l'inconveniente da me lamentato.

Io credo però, e sono per terminare, che, nessun provvedimento amministrativo varrebbe a raggiungere lo scopo, perocchè è certo che, quando non si vuole andare in una determinata sede, o non ci si va o, se ci si va, se ne va via immediatamente.

Occorre quindi — salvo attualmente una energica azione del Ministro — un provvedimento legislativo che potrebbe essere quello che era nell'antico ordinamento, cioè di classificare le preture in varie categorie, con corrispondenti categorie di pretori.

Onorevoli senatori, io ho parlato unicamente per un sentimento di dovere, in obbedienza alla voce del cuore. Vissuto per quasi un cinquantennio in mezzo alla magistratura, in comunione di intenti e di fede con colleghi e con dipendenti, degli uni e degli altri ho costantemente ammirato le preclare virtù, le quali dal rigoroso adempimento quotidiano del dovere sono arrivate perfino alla grandezza dell'eroismo e del sacrificio; onde ad essi mi ha avvinto un vivo sentimento di affetto, tenace, ardente, e questa fiamma ancora m'arde e m'innamora!

Per ciò all'onorevole Ministro della giustizia, in cui l'acume di giurista si sposa armonicamente alla sapienza dell'arte di governo, e che amorevolmente ne regge i destini, esprimo fervido il voto che provvido regolamento le eviti il danno che dall'attuale reggimento possa derivarle, ne ravvivi e mantenga la fede e le prepari un migliore domani. All'uopo mi permetto di rivolgergli l'avviso che Sallustio pone nella bocca del console Nerone nella congiura di Catilina: *Hoc nisi provideris ne eveniat; ubi evenerit, frustra iudicium implores.* (Applausi).

BERIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERIO. Onorevoli senatori, farò poche osservazioni. Mi ero iscritto a parlare sul bilancio della Giustizia perchè intendevo esporvi alcune osservazioni, anche in relazione alla mia

qualità di presidente della Commissione dei decreti-legge, per quanto riguarda la tecnica legislativa. Poichè il collega e camerata Giannini mi ha prevenuto e molto ha detto sull'argomento, mi limiterò ad aggiungere alcune brevissime considerazioni. Convengo con l'onorevole Giannini che qualche volta, forse anche troppo spesso, si fanno decreti-legge che non hanno ragione di urgenza. La questione però è complessa. L'onorevole relatore Raimondi, nella sua bella, ampia, lucida relazione, con la quale esamina tutti i servizi dipendenti dal Ministero della giustizia, pone la questione sul terreno della realtà, ed io convengo con lui. Sono ormai, onorevoli senatori, diciassette anni da che è finita la guerra, ed in questi diciassette anni, dei decreti-legge se ne sono sempre fatti. Molto si è detto contro; si è scritto e parlato in giornali e riviste e nelle assemblee legislative; ma intanto si continua a legiferare con decreti-legge. Tutto ciò che cosa significa? Che essi rispondono ad una esigenza dell'amministrazione. Ciò non esclude che sia un inconveniente questa legislazione farraginoso, frammentaria e minuziosa, questo stillicidio continuo di decreti, che vengono innanzi alla nostra Commissione e che non abbiamo il tempo di esaminare con la dovuta ponderazione. Io credo che se vogliamo, nei limiti del possibile, raggiungere un qualche risultato, la questione deve essere posta nei suoi veri termini. Non si tratta di un semplice trasferimento dalla sede del decreto-legge in quella della legge formale, o, in altri termini, di fare con legge ciò che oggi si fa con decreto-legge. Si tratta invece di ridurre il numero delle leggi; dobbiamo ridurre il lavoro legislativo. Mi pare che anche il collega Giannini abbia accennato a ciò, tanto è vero che ha ricordato una legge fondamentale del Regime, la legge del 1926, che ebbe appunto lo scopo di ridurre il lavoro legislativo, in quanto attribuì al Governo, in determinati casi, il potere di regolare determinate materie.

Ricordo che quando si discusse questa legge (io ebbi l'onore di esserne il relatore) noi pensavamo che, fatta questa legge e determinate le facoltà del potere esecutivo, si sarebbe instaurato un nuovo regime parlamentare, nè più si sarebbe verificata la necessità di infinite conversioni. Ricordo che in quell'anno (fui io il relatore) si convertirono in blocco duemila decreti emanati dai Governi passati.

In realtà questa legge non ha corrisposto; e ciò, a quanto ritengo, soprattutto per fatto degli uffici burocratici che trovano più pratico e più semplice emanare dei decreti-legge invece di provvedere in base alla legge del 1926. Aggiungasi che si è verificato questo inconveniente, e su questo punto desidero di richiamare l'attenzione dell'onorevole Guardasigilli. È prevalsa, cioè, nell'amministrazione, una interpretazione restrittiva di quella legge; è prevalsa l'interpretazione che, quando in una materia contemplata dalla legge stessa sia intervenuta una legge o un decreto-legge, cessano, per ciò soltanto, le facoltà del potere esecutivo in quella materia, la quale non può più essere modificata che per legge o decreto-legge.

Io credo che una simile interpretazione, che qualificherei una reminiscenza nostalgica dell'antica concezione sull'onnipotenza parlamentare, sia erronea, perchè la legge del 1926 non è legge di delega, ma di attribuzioni. Ma questa interpretazione è prevalsa; e quale conseguenza ne è la conseguenza? La conseguenza è che, siccome tutte le amministrazioni hanno ormai regolato con leggi o decreti-legge i propri ordinamenti, resta precluso l'adito a provvedere con decreti Reali, quindi la legge del 1926 ha, di fatto, cessato, in gran parte, di essere applicabile.

Allo stato delle cose, mi permetterei proporre alcuni rimedi, che potranno dare qualche risultato, senza, naturalmente, farsi eccessive illusioni. Proporrei:

1° che l'Ufficio legislativo del Ministero di giustizia, o altro ufficio che fosse il caso di costituire, vigilasse, non dando il nulla osta a leggi o decreti-legge, quando si può provvedere con decreti Reali;

2° il secondo rimedio che proporrei con ogni possibile riserva, in quanto importa iniziative del Governo, sarebbe quello di una chiarificazione in sede legislativa; chiarire, cioè, che la legge del 1926 è una legge non di delegazione, ma una legge di attribuzione di poteri, e che, conseguentemente, il potere esecutivo non può essere spogliato delle sue attribuzioni e delle sue facoltà. Non sarà difficile formularla; si potrà, per esempio, dire: «le facoltà del Governo, in base all'articolo 3, rimangono immutate, ancorchè siano intervenuti provvedimenti di legge». Con questa chiarificazione,

che avrebbe valore d'interpretazione, avremmo, pur così, una *restitutio in integrum*. Tutte quelle materie che, presentemente, per effetto di leggi e di decreti-legge, sono sottratte alle facoltà del Governo, tornerebbero nel dominio della legge del 30 gennaio 1926;

3° infine, un terzo rimedio dovrebbe essere quello che, del resto, è già stato qualche volta adottato, e, cioè, ridurre le categorie delle leggi formali, vale a dire di quelle leggi che hanno la forma della legge, ma non ne hanno il contenuto, e che in fondo sono atti di amministrazione. Oggi, in cui tanto si è ampliata l'attività dell'amministrazione statale e si cerca di restringere l'ambito della legge, tanto meno sono giustificate le leggi formali. Qualche cosa si è già fatto con la legge del 1926. Con l'articolo 2 di quella legge, infatti, si è data al Governo l'attribuzione di approvare i contratti, che precedentemente dovevano essere approvati per legge.

Così oggi è innanzi al Parlamento il decreto-legge sulla cittadinanza, col quale si sopprime un'altra legge formale. Infatti, questo decreto contiene una disposizione, perfettamente conforme ai concetti fondamentali dello Stato moderno e del Regime, con la quale si stabilisce che, mentre per la legge del 1912 la grande naturalizzazione si doveva concedere per legge, d'ora innanzi, la cittadinanza sarà conferita con decreto Reale. Si sopprime, cioè, un altro caso di legge formale; e così si potrà continuare a fare ogni volta che se ne presenti l'occasione; il che, ripeto, risponde anche alla concezione del Fascismo, che tende ad ampliare e rafforzare le facoltà del potere esecutivo.

E giacchè ho parlato del decreto-legge sulla cittadinanza, mi si permetta di aprire una parentesi. La legge sulla cittadinanza non è ora in discussione, ma vi giungerà fra breve, essendo già stata distribuita la relazione.

Si consenta a me, che ne sono il relatore, di dire brevemente qualche cosa in proposito; avrò così modo di rispondere a ciò che ha detto il collega Giannini.

Effettivamente, l'esame di quel decreto-legge può dar luogo a qualche dubbio, sia perchè non consta vi fosse l'urgenza e si sarebbe potuta fare una legge, sia anche perchè, a giudicare dalle disposizioni di quel decreto, potrebbe sembrare che si voglia largheggiare

nel conferimento della cittadinanza. Certamente tale non è l'intendimento del Governo. Non sarebbe certo questo il momento, anche per la incerta situazione internazionale, di allontanarsi dai criteri rigorosi della legge sulla cittadinanza del 1912, nè sarebbe necessario, dato il nostro sviluppo demografico, nè conforme ai postulati del Fascismo. Ma il decreto-legge non deve essere interpretato in tale senso.

Così si è ritenuto dalla Commissione dei decreti-legge, che ha già portato il suo esame su questo provvedimento e che ne ha proposta l'approvazione. E ne ha proposta l'approvazione per più ragioni: innanzi tutto perchè, contrariamente a quanto pensa il senatore Giannini, si tratta, più che altro, di una riforma parziale e transitoria, in attesa di una riforma organica di tutta la legge, riforma organica di cui ci auguriamo prossima la presentazione. Si è altresì considerato che questo decreto intende soltanto dare al Governo una maggiore larghezza di poteri discrezionali nel valutare le condizioni obbiettive che possono consigliare il conferimento della cittadinanza. Ora io penso che la bontà di una legge, la quale accorda poteri discrezionali al Governo, o ad altra autorità, dipende, più che dalle disposizioni della legge stessa, dal modo di applicazione.

Ora questi poteri sono dati al Governo che oggi regge le sorti del Paese, che ha rifatto tutta la vita, tutto lo spirito della Nazione e che informa tutti i suoi atti a sensi così alti di patriottismo e d'italianità che non vi può essere dubbio che di questa legge sarà fatto un uso pienamente conforme ai supremi interessi della Nazione.

D'altra parte questa legge non toglie la garanzia del parere del Consiglio di Stato, come ha detto l'onorevole Giannini, ma la mantiene. La legge dice che il parere del Consiglio di Stato non è vincolante, e ciò è giusto: dal punto di vista costituzionale, non è possibile che un parere vincoli il Governo. Il parere resta ed è obbligatorio. Secondo una retta interpretazione, anche nel caso dell'ultimo capoverso dell'articolo 4, che dà facoltà al Governo di accordare la grande naturalizzazione a coloro che non hanno i requisiti previsti dai nn. 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 4, siccome

quel capoverso si deve mettere in armonia con i precedenti, ed in questi si parla di decreti Reali, anche in questo caso sarà necessario il decreto Reale ed il parere del Consiglio di Stato. La riforma è perfettamente inquadrata nel nuovo concetto dello Stato: come prima si faceva una legge, ora il potere è dato al Governo, di cui il Regime ha così potentemente ampliato la sfera di azione. Quindi io credo che questa legge possa tranquillamente essere approvata dal Senato.

Se mi permettete, sempre in relazione alle funzioni quotidiane della Commissione dei decreti-legge, desidererei fare un'altra osservazione. Intendo riferirmi ad un altro argomento, alla legge sulla espropriazione, di cui si occupa con chiarezza anche la relazione della Commissione di finanza. Ne parlo qui, perchè la legge sull'espropriazione contiene anche le norme per i piani regolatori, e questi sono oggi approvati per decreto-legge. Ora la legge dell'espropriazione è di antica data; è una legge del 1865; ottima legge, ma non risponde più alle esigenze dei tempi attuali. Vi fu una Commissione presieduta dal collega Marracino che preparò una riforma. È cosa antica. Ma la riforma non è andata avanti. Io credo che in un primo tempo le difficoltà siano sorte per il modo di determinazione dell'indennità di espropriazione. Però questa difficoltà oggi è superata.

Infatti, in queste ultime leggi di piani regolatori si è andato man mano adottando un metodo proposto, credo, dalla Federazione nazionale della proprietà edilizia, ossia la determinazione dell'indennità sulla media del valore venale e dell'imponibile, capitalizzato dal 3,5 per cento al 7 per cento, a seconda della località e degli edifici.

Io non ho specifica competenza per giudicare se questo sistema sia veramente buono. Certo è che esso è adottato continuamente e non sembra che abbia dato luogo ad inconvenienti.

Dunque si sarebbe trovata una soluzione anche a questo problema dell'indennità, e perciò, se fosse questa la ragione del ritardo, mi pare che oggi la riforma potrebbe essere attuata.

Che se ciò non fosse possibile, si potrebbe, quanto meno, stralciare la parte relativa ai piani regolatori. Siccome questi sono discipli-

nati dalla legge del 1865, che è diventata antiquata, per ogni comune che fa dei piani regolatori, si fa una legge speciale.

RAIMONDI, *relatore*. L'ho detto anche io nella relazione.

BERIO. E così si hanno di continuo nuovi decreti-legge, che sono tutti uguali, come i capitolati a stampa. Ogni comune ha la sua legge autonoma.

Ora in queste leggi si è adottato un criterio, sul quale richiamo l'attenzione del Senato e dell'onorevole Ministro. Per la legge del 1865, il piano regolatore durava 25 anni al massimo e produceva i noti vincoli alla proprietà. Oggi si è adottato un nuovo sistema introdotto per la prima volta in occasione del piano regolatore di Roma, in seguito ad un emendamento proposto dalla Camera dei deputati. Ossia si distingue il piano di massima dai piani particolareggiati di esecuzione. Il primo è una direttiva, ma non vincola la proprietà, i piani particolareggiati si.

Questo nuovo sistema, approvato dalla Camera dei deputati, fu discusso anche dal Senato. Fu fatto così perchè si credeva di raggiungere il risultato di non aggravare troppo la proprietà, ossia di non vincolarla. Si è detto che il piano non vincola, vincolano i piani di esecuzione, i quali si fanno man mano che si può, e quindi è naturale che il vincolo sia molto minore, o per dir meglio, di minore durata.

Se non che sorgono alcune difficoltà. Potrebbe accadere che nelle zone comprese dal piano di massima, per le quali non sia stato ancora approvato il piano di esecuzione, i proprietari facciano lavori o miglioramenti, i quali, se non conformi al piano di massima o a quello postumo di esecuzione, dovrebbero essere espropriati e pagati. Per ovviare a questo inconveniente, la legge per Roma stabilì che, in questi casi, ogni nuova opera debba essere autorizzata dal Governatore.

Ma una simile disposizione non si trova riprodotta nelle leggi relative agli altri piani regolatori. Bisogna, evidentemente, fare una legge generale, che stabilisca uniformità di criteri. O si lasciano liberi i proprietari, e allora il comune è esposto agli oneri delle eventuali demolizioni; o non si lasciano liberi, come si è fatto per Roma, e allora non si vede il van-

taggio di distinguere il piano di massima dai singoli piani di esecuzione.

Come si vede, è una questione di massima che si presenta tutti i giorni, ed è bene che vi sia una legge che la disciplini e soprattutto una legge studiata e meditata col concorso della competenza del Ministro Guardasigilli.

L'ora è tarda. Mi limito, in aggiunta alle osservazioni che fa il relatore a proposito della legislazione, ricordare una legge di cui esso non fa cenno. Si tratta di un Testo Unico, che è già stato compilato da due anni circa ed ha anche subito, a quanto ritengo, il vaglio dei corpi consultivi. Si tratta della legge di contabilità generale.

Si dirà che di questo testo non si può oggi parlare, perchè questa è una legge finanziaria; ma ciò non è del tutto esatto, perchè questa legge è fondamentale e ha in parte anche carattere giuridico e costituzionale. Basti dire, fra altro, che risolve le questioni del controllo dell'amministrazione finanziaria e le sue interferenze con la Corte dei conti. In queste legge v'è anche la parte contrattuale; parte importantissima, specialmente oggi che le forniture hanno preso grande sviluppo. Si tratta di vedere quali criteri si debbono seguire: se una politica di clausole contrattuali molto severe, spesso, come si è osservato dalle industrie, addirittura vessatorie, o se debbono prevalere criteri più larghi. Ora io penso che non sarebbe male che il Guardasigilli prendesse in considerazione anche questa legge, che è parte integrante del nostro ordinamento amministrativo.

Avrei voluto fare qualche accenno sulla tecnica legislativa, di cui ha parlato il collega Giannini. Mi limito ad associarmi alle sue parole. La legge deve essere breve, stabilire norme di carattere generale e rimandare per tutto il resto al regolamento.

Ho esposto queste osservazioni, frutto di esperienza quotidiana. Non dubito che l'onorevole Solmi, che con così salda preparazione e così alto senso di realtà presiede al Ministero della giustizia, vorrà prendere in considerazione queste mie brevi parole. A me sembra che, per quanto riguarda la legislazione, sia che si tratti di fare delle leggi nuove, sia di riformare leggi esistenti, sia sempre utile la collaborazione preziosissima dell'onorevole Ministro Guardasigilli. (*Applausi*).

GALIMBERTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIMBERTI. Mi è caro di parlare, per la prima volta, in così dolce « petit comité », ma ricordo anche che meno numeroso uditorio importa maggior rispetto. Anzi per essere più breve leggerò i pochi appunti che ho messo giù.

Per la legge 25 marzo 1926, non poteva aver luogo l'iscrizione nell'Albo degli avvocati, senza previo esame di Stato.

Tale esame, da subirsi in Roma, con non lieve disturbo e spese dei candidati, era ed è così severo che il Ministro Rocco alla Camera ebbe a confessare che appena a poco più d'un terzo arrivano i fortunati a superarlo; e pur oggidì la statistica porta che, su 134 candidati, appena 42 sono stati dichiarati idonei.

L'unico e solo vantaggio di questi severissimi esami era d'essere iscritti nell'Albo degli avvocati dopo 2 anni invece di dopo 6 anni di esercizio della professione di procuratori.

Era un ben povero guadagno, data l'inibizione ai procuratori di patrocinare nel campo penale solo davanti alle corti d'appello e di assise.

Per tutti poi, senza distinzione, era ed è proibito il patrocinio alla Cassazione se non dopo un decennio.

Tale lungo termine fu solo abbreviato a tre mesi, per quanti comunque hanno preso parte alla guerra o risulti che erano iscritti al Partito alla Marcia su Roma.

Titoli indiscutibili, ma che non portano a far obliare i titoli scientifici di chi onora l'Italia coi suoi studi, e che deve attendere un decennio, per patrocinare in Cassazione insieme a quanti han superato gli accennati esami.

Ne avviene in pratica che costoro, quando anche vincitori in due gradi di giudizio, debbono lasciare la causa al terzo; cioè, allorché la discussione si riduce al campo del puro diritto, dove han dato precisamente prova dei loro studi e del loro talento.

Ne avviene pertanto che, essendo il rischio molto e il vantaggio poco, il numero dei candidati agli esami di Stato va sempre più scemando, cosicché ultimamente a detti esami su 117 iscritti appena 80 si presentarono!

Nessuno pretende che si venga meno al ben dovuto rispetto alla Corte suprema, ma anche

qui « ne quid nimis »; tanto più che la discussione (come deplora lo stesso autorevole relatore) va sempre più restringendosi nelle aule di Temi, soffocata dalla fretta di disbrigo.

Io quindi mi permetto di sottoporre alla benevolenza del Ministro (che come benemerito quanto autorevole Maestro di diritto ha certo degli alunni vittime delle accennate disposizioni) la proposta di portare al limite d'un triennio o d'un quinquennio l'iscrizione al patrocinio in Cassazione, per quanti han superato lodevolmente gli esami di Stato o sono in grado di presentare titoli scientifici come, ad esempio, la libera docenza.

Io dovrei, ora, sulla magistrale relazione dell'onorevole relatore, fare diverse osservazioni, ma io voglio, discutendosi il bilancio della giustizia, non commettere il reato di martorizzare il Senato, anzi ricordandomi che disgraziato consigliere e che ingiusto consigliere è sempre il ventre, io facendo la rinuncia al mio discorso, spero di averla favorevole, illustre Guardasigilli, per averle abbreviato il tempo dell'attesa per la cena. (*Approvazioni*).

SANDRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANDRINI. Una parola devo dire per ringraziare, proprio *ex corde*, l'eminente magistrato che ha scritto la relazione sul bilancio della giustizia, per le parole che ha dettato nei riguardi dell'ordine degli avvocati. Egli ha fatto pieno riconoscimento della nobiltà con cui generalmente l'ordine degli avvocati esercita le sue funzioni, le sue altissime funzioni di collaboratore della giustizia, e ha notata e segnalata l'armonia, che regna senza eccezione tra gli avvocati ed i magistrati nel compimento delle rispettive funzioni, che tutte tendono ad un solo ideale: la retta amministrazione della giustizia. Poichè il riconoscimento viene da chi ha esercitato il nobilissimo ministero della giustizia per tanti anni e con tanto plauso e che tanta devozione e simpatia ha raccolte in tutti i campi, è ancora più sentito il mio ringraziamento.

Una seconda segnalazione egli ha fatto nella sua bellissima relazione, lodata da tutti per gli argomenti che ha esaurientemente trattato, ed è quella della tendenza ad una certa burocratizzazione degli avvocati, che egli deplora, sia per gli annidamenti che si

creano negli uffici legali presso istituti ed enti o sindacati, sia anche perchè, per un malinteso senso di corporativismo, si vorrebbe rendere quasi statale la funzione degli avvocati. Ma si deve proclamare ancora una volta, che se vi è una utilità nell'esercizio del patrocinio, questa è nella assoluta libertà, scientifica e disciplinare (escluso, bene inteso, l'abuso), del patrono nella tutela degli interessi che gli sono affidati, che riguardano non piccola cosa: la vita dell'uomo, la libertà, il patrimonio. Lasciamo dunque che la tradizione in questo campo imperi e continui nello svolgimento e per lo svolgimento di quella attività ultramillenaria da Cicerone in poi, per cui gli avvocati sono sempre stati i collaboratori sinceri della giustizia e sono stati anche, nell'ambito ed a ragione della loro funzione, gli idealisti ed i patroni di qualunque nobile causa nel campo politico e nel campo sociale.

A proposito della segnalata tendenza alla burocratizzazione, vorrei deplorare il fatto inverso, e cioè la eliminazione o limitazione degli avvocati negli uffici che sono inerenti all'esercizio della loro professione. Parlo di tutti quegli uffici e di quei compiti che rientrano nell'orbita professionale, come le curatele dei fallimenti, le amministrazioni giudiziarie ecc., tutto ciò in una parola che ha connessione con l'amministrazione della giustizia. Vediamo troppi appetiti svolgersi e concentrarsi attorno ai palazzi di giustizia! Ogni funzione giudiziaria rappresenta un allettamento per gente estranea, nobilissimi professionisti, sia pure, ma estranei alla funzione della giustizia. Non dico che l'amministrazione della giustizia debba essere un porto chiuso e che chi serve all'altare debba vivere dell'altare, ma certe funzioni caratteristicamente proprie dell'amministrazione della giustizia, non possono essere riservate che agli uomini di legge, sia per la loro competenza specifica, sia perchè dieci, venti anni di esercizio professionale conferiscono all'avvocato una competenza, che va molto al di là degli esami, dati per entrare nella professione, e che si estende alla generalità dei rapporti, che si connettono con l'amministrazione della giustizia.

Terzo punto per il quale esprimo all'onorevole relatore la riconoscenza degli avvocati italiani, è la comunicazione delle buone dispo-

sizioni di S. E. l'onorevole Guardasigilli, uomo eminente per scienza e per cuore, di emanare finalmente le norme regolatrici dell'Ente di previdenza per gli avvocati.

Noi veniamo ultimi, onorevole Ministro! Prima di noi i notai, gli ufficiali giudiziari, prima di noi ancora molte altre categorie di professionisti hanno avuto quella istituzione, che da tanti anni sospiriamo, e per cui confidiamo non sia lesinato a quelli che sono le vittime della battaglia quotidiana della vita, ai colleghi che hanno raggiunto l'età per cui più non si può esercitare la professione e che non hanno potuto risparmiarne tanto per il pane degli ultimi giorni, un congruo soccorso, un aiuto.

Onorevole Ministro, se Ella vuole approfondire le sue indagini sulla situazione critica degli avvocati, che oggi si è acuita in modo straordinario, potrebbe informarsene anche qui a Roma, dove c'è un modesto istituto, dal quale è sorta l'idea di una più grande istituzione, la Cassa di previdenza, e vedrebbe « di che lacrime grondi e di che sangue » l'esercizio della nostra professione, in certe circostanze ed in certi momenti della vita, e specie nell'attuale momento, in cui si è di tanto aggravata la diminuzione degli affari e delle possibilità economiche dei litiganti!

A questo riguardo si è deprecata la litigiosità, come fenomeno socialmente morboso, che deve essere contenuto e represso. Onorevole Ministro, non è da confondersi la litigiosità con l'aspirazione alla giustizia. Senza questa aspirazione, che è universale, di tutti i tempi e di tutti i luoghi, non avremmo quel monumento di sapienza e saggezza giuridica, che si chiama « le Pandette ». Nell'esercizio della giustizia, nel foro e nelle basiliche, si sono formati i grandi uomini politici ed i grandi condottieri. Erano i nostri padri, sommi giuristi e contemporaneamente legislatori, condottieri, generali, scrittori, pontefici. Roma dava questa grandissima universale cultura, che si sviluppava appunto intorno al foro ed alle basiliche.

Ora io dico che non si deve confondere la litigiosità con l'aspirazione alla giustizia. La aspirazione alla giustizia è un senso innato in noi; la litigiosità è invece il vizio inerente a questa aspirazione.

A questo riguardo bisogna ben intenderci.

Abbiamo udito delle statistiche impressionanti riferite dal senatore Piola Caselli sul rapporto fra la popolazione e la litigiosità. Ma se si va in fondo, non è tanto il numero delle cause, quanto la proliferazione di esse, che il sistema processuale vigente determina, donde deriva lo stato di disagio, che tutti deprechiamo e che vorremmo finisse.

Quando vediamo che per una causa anche di poca importanza si va una, due o tre volte in Cassazione, non facciamo che constatare un fatto abbastanza comune, che dipende dal sistema processuale vigente, assolutamente infelice e dannoso. I litiganti arrivano in Cassazione con la speranza del riconoscimento del loro diritto in modo definitivo. Ma quale è la funzione della Cassazione nel sistema attuale? Meno che per il caso di rigetto, che pone fine alla causa, è il caso di vittoria che affligge il ricorrente: poichè in tal caso il Supremo Collegio non può far altro che dire: ha sbagliato la sentenza pronunciata dalla Corte di merito, si vada a tre o quattro cento chilometri di distanza per sentire il giudizio di un'altra Corte di appello, con la probabilità di un nuovo ritorno in Cassazione. E così si perpetuano delle cause, che durano ventenni e più, provando le varie sedi delle Corti di appello, con una serie di rinvii, che non si sa, aprioristicamente, quando possa finire.

Orbene, tutto ciò deve cessare, tutto deve essere coordinato al ritmo di vita agile e pulsante che il Regime fascista ha impresso alla vita nazionale e che deve essere impresso anche alla vita giuridica.

Quando le parti siano arrivate faticosamente in Cassazione, avendo percorso tutti gli stadi processuali precedenti e cioè siasi avuto il giudizio sul merito una prima ed una seconda volta, la Corte di cassazione deve finalmente riconoscere che una certa norma giuridica ha da essere applicata al fatto, cioè al caso ormai definitivamente accertato. E sia veramente finita. Si badi: non è la terza istanza che vogliamo, ma l'applicazione del diritto al fatto riconosciuto e mantenuto fermo quale fu accertato dalla sentenza di merito. In questo modo avremo eliminato una congerie enorme di questioni, con soddisfazione di tutti, clienti ed avvocati.

Non voglio toccare altri argomenti, perchè

quel cerchio, che con la lancetta delle ore mi sta di fronte, mi ricorda che non debbo troppo abusare della pazienza dell'onorevole Presidente, del Senato e dell'Eccell.mo Guardasigilli.

Auspico, che nella sua profonda cultura giuridica, congiunta al suo grande cuore, l'onorevole Solmi possa segnare un passo notevole nelle riforme giudiziarie, che noi aspettiamo.

Primo: l'amministrazione della giustizia, per renderla più agile, più spedita e quindi meno costosa, ed ella vedrà, onorevole Ministro, che quella litigiosità che Ella ha deprecato, sarà necessariamente contenuta, se non eliminata.

Secondo (e non dite: *Cicero pro domo sua*): uno sguardo alla categoria degli avvocati, che con sacrificio oggi compiono la loro missione, sì che la loro vita possa essere aiutata ad esplicare la missione loro affidata in piena e feconda armonia, con l'interesse superiore della giustizia e così anche essi possano portare quel contributo, che tutti nel Regime fascista, dobbiamo dare per le fortune sempre maggiori della Patria. (*Approvazioni*).

RAIMONDI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAIMONDI, *relatore*. Anche a prescindere dall'ora tarda un mio discorso quale relatore della Commissione di finanza riuscirebbe del tutto inopportuno se con esso venissi a ripetere cose già dette e largamente svolte nella mia relazione: ed assai più inopportuno se mi arogassi il compito di rispondere ai vari oratori, che dottamente discussero taluni dei più importanti problemi che metton capo alla amministrazione della giustizia. Di questi problemi la Commissione di finanza si è occupata soltanto per richiamare sopra di essi l'attenzione del Governo e dell'Assemblea: dacchè non è di sua spettanza l'approfondirli e tanto meno il risolverli. Dopo l'odierna discussione, la sola parola che l'Assemblea è desiderosa di udire è quella dell'onorevole Ministro, come la sola che può essere veramente conclusiva. A me non rimane che adempiere a un dovere di cortesia: ringraziare gli onorevoli colleghi delle parole estremamente benevoli che hanno avuto per la mia relazione e per la mia persona, e che valsero a compen-

sarmi a usura della mia modesta fatica. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la facoltà di parlare all'onorevole Ministro di grazia e giustizia.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Invito i senatori segretari a procedere allo spoglio delle urne.

(*I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti*).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Abisso, Acquarone, Ago, Albricci, Amantea, Ancona, Andreoni, Anselmi, Anselmino, Appiani, Asinari di Bernezzo, Asinari di San Marzano.

Bacelli, Bacci, Baldi Papini, Banelli, Barcellona, Barzilai, Bazan, Bennicelli, Bergamasco, Bergamini, Berio, Beverini, Bevione, Biscaretti Guido, Biscaretti Roberto, Bonardi, Bongiovanni, Brezzi Broccardi, Broglia, Brusati Ugo.

Caccianiga, Camerini, Campolongo, Carletti, Casanuova, Casoli, Castelli, Catellani, Cattaneo Giovanni, Celesia, Centurione Scotti, Cesareo, Chersi Innocente, Chimienti, Cian, Cimati, Cini, Ciruolo, Colonna, Contarini, Conti, Conti Sinibaldi, Conz, Corbino, Cozza, Credaro, Crispolti, Crispo Moncada, Curatolo.

D'Achiardi, Da Como, Dallolio, D'Amelio, D'Ancora, Della Gherardesca, De Marchi, De Marinis, De Riseis, De Vito, Devoto, Di Benedetto, Di Donato, Diena, Di Frassineto, Di Mirafiori Guerrieri, Ducci, Dudan, Durini di Monza.

Facchinetti, Faggella, Faina, Fantoli, Fara, Felici, Ferrari, Flora, Forges Davanzati, Foschini, Fraschetti.

Galimberti, Gallarati Scotti, Gallenga, Gallina, Gasparini Jacopo, Gasperini Gino, Gatti Salvatore, Gazzera, Gherzi Giovanni, Giampietro, Giannini, Gigante, Giordano Davide,

Giuria, Giuriati, Giusti del Giardino, Gonzaga, Grazioli, Guadagnini, Gualtieri, Guidi Fabio.

Imperiali.

Joele, Josa.

Libertini Gesualdo, Libertini Pasquale, Lissia, Longhi, Lucioli,

Majoni, Mambretti, Manfroni, Mantovani, Manzoni, Maragliano, Marchiafava, Marescalchi Gravina, Marracino, Mattioli Pasqualini, Maury, Mazzoccolo, Mazzucco, Menozzi, Messedaglia, Miari de Cumani, Milano Franco d'Aragona, Miliani, Millesevich, Montefinale, Montresor, Moresco, Mori, Morpurgo, Morrone, Mortara, Mosca, Mosconi.

Nicolis di Robilant, Nomis di Cossilla, Novelli, Nucci, Nuvoloni.

Orlando, Orsi Pietro, Orsini Baroni, Oviglio.

Peglion, Perris, Perrone Compagni, Petrillo, Petrone, Piola Caselli, Pironti, Pitacco, Porro Carlo, Porro Ettore, Prampolini, Pujia.

Quartieri.

Raimondi, Raineri, Rava, Rolandi Ricci, Romano Avezzana, Romano Michele, Romano Santi, Romei Longhena, Rossini, Rota Giuseppe, Ruffo di Calabria, Russo.

Sailer, Salucci, Salvago Raggi, Sanarelli, Sandicchi, Saudrini, Sani Navarra, San Martino, Scaduto, Scalori, Scavonetti, Schanzer, Scialoja, Scipioni, Scotti, Silj, Sitta, Solari, Soler, Spiller, Strampelli, Suardo.

Tallarigo, Taramelli, Theodoli di Sambuci, Tiscornia, Todaro, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torre, Tournon.

Vaccari, Valagussa, Vassallo, Venzi, Versari, Vinassa de Regny, Visconti di Modrone.

Zerboglio, Zoppi Gaetano, Zoppi Ottavio, Zupelli.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1493, concernente

nuove concessioni di temporanea importazione (333):

Senatori votanti	228
Favorevoli	223
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1494, concernente la restituzione dei diritti di confine e della tassa di scambio sulle vetture automobili e loro parti di ricambio che si esportano (334):

Senatori votanti	228
Favorevoli	222
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1535, che modifica il regime doganale del corozo e dei semi di palma dum e regola la loro importazione (335):

Senatori votanti	228
Favorevoli	222
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1738, concernente nuove concessioni in materia di importazioni ed esportazioni temporanee (336):

Senatori votanti	228
Favorevoli	222
Contrari	6

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1740, che accorda la franchigia doganale per taluni prodotti destinati ad essere impiegati nel processo di fluttuazione dei minerali di piombo e di zinco (337):

Senatori votanti	228
Favorevoli	219
Contrari	9

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1771, concernente le norme per le concessioni di temporanea introduzione nel Regno di merci colpite da divieto, per essere trasformate (338):

Senatori votanti	228
Favorevoli	223
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1081, che modifica il regime doganale dei semi oleosi e degli olii relativi (339):

Senatori votanti	228
Favorevoli	223
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1934, n. 1818, che ha dato esecuzione all'Accordo fra l'Italia e la Turchia stipulato mediante scambio di note ad Ankara il 29 settembre 1934, a modifica di voci comprese nella Lista n. 4 annessa agli Accordi commerciali italo-turchi del 4 aprile stesso anno (340):

Senatori votanti	228
Favorevoli	223
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1317, concernente la devoluzione alla provincia di Roma del patrimonio dell'opera pia « Brefotrofio provinciale », con sede in Roma (341):

Senatori votanti	228
Favorevoli	224
Contrari	4

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1338, riflettente varianti alla ripartizione dei territori del sud tripolitano e cirenaico (342):

Senatori votanti	228
Favorevoli	223
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 agosto 1934, n. 1554, contenente provvedimenti per il funzionamento del Centro nazionale di informazioni bibliografiche (343):

Senatori votanti	228
Favorevoli	223
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1201, che proroga al 31 dicembre 1935 i poteri straordinari concessi al Direttore generale del Banco di Sicilia dal Regio decreto-legge 17 settembre 1932, n. 1249, per la riorganizzazione degli uffici e del personale dell'Istituto (344):

Senatori votanti	228
Favorevoli	223
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1857, recante proroga alle modificazioni della legge di contabilità generale dello Stato, nei riguardi dei servizi della Regia aeronautica (345):

Senatori votanti	228
Favorevoli	223
Contrari	5

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1934, n. 1810, recante provvidenze in materia di credito fondiario (346):

Senatori votanti	228
Favorevoli	225
Contrari	3

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1327, riguardante l'approvazione degli organici del personale militare della Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1934-35 (347):

Senatori votanti	228
Favorevoli	224
Contrari	4

Il Senato approva.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Invito i senatori Josa, Sandicchi, Mazzucco, Pironti, Cian, Luciolli e Forges Davanzati a presentare alcune relazioni.

JOSA. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ricostituzione del comune di Chiauci in provincia di Campobasso (486).

SANDICCHI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Approvazione della Convenzione fra l'Italia ed altri Stati concernente alcune regole in materia di recupero di siluri, Convenzione stipulata in Parigi il 12 giugno 1934—XII (468).

MAZZUCCO. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Nomina a sottotenente di complemento nel Regio esercito di alcune categorie di sottufficiali e militari di truppa in congedo (390).

PIRONTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Cisternino, in provincia di Brindisi (466).

CIAN. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 gennaio 1935—XIII, n. 58 relativo alla classificazione dei Regi Istituti e delle Regie Scuole d'arte (489).

LUCIOLLI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934—XIII, n. 2024, che modifica il regime doganale dei motocicli, delle parti staccate di motocicli e di velocipedi

nonchè degli acidi cresilico e fenico, della carta da parati e dei bottoni di madreperla (490).

FORGES DAVANZATI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge:

Diritto di raccomandazione per le stampe periodiche spedite in conto corrente (478).

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Josa, Sandicchi, Mazzucco, Pironti, Cian, Luciolli e Forges Davanzati della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (495).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, riguardante la istituzione e il funzionamento del tribunale per i minorenni (367);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1363, concernente il reclutamento del sottotenente maestro direttore di banda della Regia aeronautica (349);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, portante modificazione all'articolo 15 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo delle stazioni di cura, soggiorno e turismo (350);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, concernente la istituzione, con sede in Firenze, di un Ente morale denominato « Ente Nazionale per il lavoro dei ciechi » (351);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, concernente la riduzione degli onorari e dei diritti degli avvocati, procuratori-patrocinatori legali e notari (353);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1662, concernente l'istituzione di istituti tecnici inferiori e istituzione di classi collaterali stabili e corsi completi nei Regi Istituti tecnici e magistrali (354);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1757, concernente la concessione di un sussidio straordinario di esercizio alla Società esercente la ferrovia Circumetnea (356);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1180, concernente la sistemazione del compendio termale di Roncigno (357);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1225, che ha approvato la convenzione stipulata tra il Regio Demanio e la Società Regie Terme di Levico-Vetriolo, per l'uso e l'esercizio dell'Azienda demaniale di Levico-Vetriolo (358);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1170, che ha portato modificazioni al Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1197, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1126, riguardante l'Azienda demaniale di Postumia (359);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1137, concernente la restituzione dei diritti di confine e del diritto di monopolio sui prodotti chinacei che si esportano (360);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1739, col quale si modifica il regime doganale del piombo e dello zinco e dei prodotti da essi derivati, nonchè dell'antimonio metallico e di taluni prodotti chimici (361);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 novembre 1934, n. 1838, concernente l'emissione di due serie di Buoni novennali del Tesoro 4 per cento 1943 (362);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 29 luglio 1934, n. 1274, recante norme concernenti le operazioni riguardanti i possessori delle rendite dei titoli dei consolidati 5 per cento che ne hanno accettata la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento ai sensi del Regio decreto-legge 3 febbraio 1934, n. 60, e

che risiedono negli Stati Uniti d'America (363);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 agosto 1934, n. 1540, che ha autorizzato a concedere la garanzia statale, sino alla concorrenza del 20,5 per cento, al prestito che il Governo austriaco potrà emettere in conversione del prestito internazionale garantito 1923-1943 (364);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1692, recante provvedimenti per la lotta contro le cocciniglie degli agrumi (365);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1682, concernente l'istituzione della provincia di Littoria (368);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1801, che accorda alla Società anonima per la ferrovia dell'Appennino centrale (Arezzo-Fossato) un sussidio straordinario di esercizio (370);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 giugno 1934, n. 1431, concernente autorizzazioni di spesa per la bonifica integrale e maggiori assegnazioni per l'Agro Pontino (371);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 28 novembre 1934, n. 1889, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa dei diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1934-35, nonchè altri provvedimenti di carattere finanziario (372);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1946, che ha dato approvazione alla proroga al 1° giugno 1935 del *Modus vivendi* di stabilimento provvisorio, stipulato in Parigi fra l'Italia e la Francia il 3 dicembre 1927, proroga conclusa con scambio di Note che ha avuto luogo in Parigi in data 10-17 novembre 1934 (374);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1947, che ha dato esecuzione al duplice scambio di Note italo-francese che ha avuto luogo in Parigi il 9 novembre 1934, col primo dei quali viene rinnovato per un anno (1° ottobre 1934-30 settembre 1935) l'*Avenant* commerciale fra l'Italia e la Francia del 1° ottobre 1933, mentre col se-

condo scambio di Note si procede fra i Governi dei due Paesi ad una intesa riguardo all'applicazione dell'articolo 6 dello stesso *Avenant* (375);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 ottobre 1934, n. 1741, che proroga al 31 marzo 1935 il regime doganale stabilito per gli zuccheri col Regio decreto-legge 27 novembre 1930, n. 1496 (376);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 1951, recante agevolazioni tributarie per i trasferimenti di proprietà a titolo oneroso di fondi rustici gravati da mutui ipotecari (379);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, che approva le norme sulle indennità da corrispondere al personale militare della Regia aeronautica (380);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1948, concernente l'approvazione di nuove « Condizioni e tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato » (381);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 dicembre 1934, n. 1973, che ha dato esecuzione alla Convenzione italo-britannica (con Protocollo di firma) concernente l'istituzione di linee di trasporto aereo, stipulata in Roma il 7 dicembre 1934 (382);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 aprile 1934, n. 794, col quale viene semplificato l'ordinamento dei giudizi in materia di danni di guerra (383);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 2 dicembre 1934, n. 1975, che reca modificazioni al regime doganale dell'« oltremare » e delle « pelli conciate » (384);

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1935 al 30 giugno 1936 (496).

La seduta è tolta (ore 21,35).

PROF. GIOACCHINO LAURENTI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti.